



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n..... del

INDICE

| | |
|--|----|
| <i>Breve presentazione della Fondazione “Il Sangue”</i> | 6 |
| <i>SEZIONE I – PARTE GENERALE – IL QUADRO NORMATIVO</i> | |
| <i>1. Introduzione</i> | 9 |
| <i>2. I reati presupposto</i> | 10 |
| <i>3. Criteri di imputazione della responsabilità all’ente</i> | 10 |
| <i>4. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> | 12 |
| <i>5. Le sanzioni</i> | 12 |
| <i>5.1. Le sanzioni pecuniarie</i> | 13 |
| <i>5.2. Le sanzioni interdittive</i> | 13 |
| <i>5.3. Le sanzioni accessorie</i> | 15 |
| <i>6. Le misure cautelari</i> | 16 |
| <i>SEZIONE II – IL MODELLO ORGANIZZATIVO</i> | |
| <i>1. Funzione del Modello</i> | 19 |
| <i>2. Linee Guida</i> | 19 |
| <i>3. Rapporto tra Modello e Codice Etico</i> | 20 |
| <i>4. Principi ispiratori del Modello</i> | 20 |
| <i>5. Struttura del Modello</i> | 21 |
| <i>6. Criteri per l’adozione del Modello</i> | 21 |
| <i>7. Adozione, modifiche e integrazioni del Modello</i> | 22 |
| <i>8. Destinatari del modello</i> | 22 |
| <i>9. Organismo di vigilanza</i> | 23 |
| <i>9.1. Requisiti</i> | 23 |
| <i>9.2. Composizione, nomina e permanenza in carica</i> | 25 |
| <i>9.3. Revoca</i> | 27 |
| <i>9.4. Compiti e Doveri</i> | 27 |

| | |
|---|------|
| <i>10. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza</i> | 29 |
| <i>10.1. Informativa agli organi sociali</i> | 29 |
| <i>10.2. Informativa verso l'Organismo di Vigilanza</i> | 30 |
| <i>10.3. Flussi informativi e nuova normativa in materia di whistleblowing</i> | 31 |
| <i>10.4. Archiviazione della documentazione e delle segnalazioni</i> | 31 |
| <i>11. Il sistema sanzionatorio</i> | 32 |
| <i>11.1. Principi Generali</i> | 32 |
| <i>11.2. Violazione del Modello e del Codice Etico</i> | 33 |
| <i>11.3. Sanzioni e misure disciplinari</i> | 33 |
| <i>11.3.1. Sanzioni nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione</i> | 33 |
| <i>11.3.2. Sanzioni nei confronti dei collaboratori e soggetti esterni operanti su mandato della fondazione</i> | 34 |
| <i>12. Nuova normativa in materia di whistleblowing</i> | 35 |
| <i>12.1. Che cos'è il whistleblowing</i> | 35 |
| <i>12.2. La normativa</i> | 35 |
| <i>12.3. Scopo della nuova sezione whistleblowing</i> | 36 |
| <i>12.4. Ambito di applicazione</i> | 37 |
| <i>12.5. Processo di segnalazione degli illeciti</i> | 37 |
| <i>12.6. Oggetto della segnalazione</i> | 38 |
| <i>12.7. Destinatari della segnalazione e modalità della segnalazione</i> | 38 |
| <i>12.8. Verifica della fondatezza della segnalazione</i> | 38 |
| <i>12.9. Tutela del whistleblower</i> | 39 |
| <i>12.10. Responsabilità del whistleblower</i> | 39 |
| <i>13. La comunicazione del Modello Organizzativo</i> | 40 |
| <i>14. Principi Generali di Prevenzione e Protocolli di Prevenzione Generali</i> | 40 |
| <i>14.1. Principi Generali di Prevenzione</i> | 40 |
| <i>14.2. Protocolli di prevenzione generali</i> | ..40 |

SEZIONE III – ANALISI DEL RISCHIO E PARTI SPECIALI

1. Analisi dei processi e valutazione del rischio – Note metodologiche _____ 43

2. Le funzioni organizzative coinvolte _____ 45

PARTE SPECIALE A

REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Le ultime Modifiche legislative alla luce della legge n. 3/2019 (c.d. “Spazza-Corrotti) _46

2. Le nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico

Servizio _____ 47

3. Le fattispecie di reato rilevanti _____ 47

4. Risk Assessment _____ 54

4. Le aree di rischio e le “attività sensibili” ai sensi del D.lgs. 231/2001 _____ 54

4.1. Reati astrattamente configurabili _____ 55

4.2. Livello di rischio _____ 56

4.3. Presidi adottati all’esito del Risk Assessment _____ 56

PARTE SPECIALE B

REATI SOCIETARI

1. Le fattispecie di reato rilevanti _____ 58

2. Risk Assessment _____ 64

2.1. Le aree di rischio e le “attività sensibili” ai sensi del D.lgs. 231/2001 _____ 64

2.2. Reati astrattamente configurabili _____ 65

2.3. Livello di rischio _____ 65

2.4. Presidi adottati all’esito del Risk Assessment _____ 66

PARTE SPECIALE C

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

1. Le fattispecie di reato rilevanti _____ 68

1.1. Trattamento sanzionatorio _____ 70

| | |
|---|----|
| <i>2. Risk Assessment</i> | 71 |
| <i>2.1. Le aree di rischio e le “attività sensibili” ai sensi del D.lgs. 231/2001</i> | 71 |
| <i>2.2. Reati astrattamente configurabili</i> | 71 |
| <i>2.3. Livello di rischio</i> | 72 |
| <i>2.4. Presidi adottati all’esito del Risk Assessment</i> | 72 |
| <i>PARTE SPECIALE D</i> | |
| <i>DELITTI CONTRO L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA</i> | |
| <i>1. Le fattispecie di reato rilevanti</i> | 74 |
| <i>2. Risk Assessment</i> | 74 |
| <i>2.1. Le aree di rischio e le “attività sensibili” ai sensi del D.lgs. 231/2001</i> | 74 |
| <i>2.2. Reati astrattamente configurabili</i> | 74 |
| <i>2.3. Livello di rischio</i> | 75 |
| <i>2.4. Presidi adottati all’esito del Risk Assessment</i> | 76 |
| <i>PARTE SPECIALE E</i> | |
| <i>1. Altre fattispecie di reato – pur previste dal D.lgs. 231/2001 – che non si ritengono potenzialmente configurabili, alla luce dell’analisi del rischio effettuata, con riferimento all’attività della Fondazione</i> | 77 |
| <i>2. Livello di rischio</i> | 83 |
| <i>ALLEGATO 1 – Redazione e aggiornamento del modello</i> | 84 |
| <i>ALLEGATO 2 – Codice Etico</i> | 85 |
| <i>ALLEGATO 3 – Composizione Organismo di Vigilanza</i> | 86 |

Breve presentazione della “Fondazione Il Sangue”

La Fondazione “Il Sangue” (d’ora in poi, per brevità, la “Fondazione”) ha come scopo lo studio e la promozione della donazione e trasfusione del sangue, del trapianto, dell’immunologia clinica e della salute pubblica.

Essa ha avuto il riconoscimento di personalità giuridica con il decreto Presidente Giunta Regionale della Lombardia N. 1/R/81/LEG del 9 marzo 1981.

Durante questi anni, la “Fondazione Il Sangue” ha sostenuto le attività del Centro Trasfusionale e di Immunologia dei Trapianti dell’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e della sua Associazione dedicata, la “Associazione Amici del Policlinico e della Mangiagalli Donatori di Sangue Onlus”. Inoltre, essa ha sostenuto anche una consistente attività di ricerca che si è indirizzata alla costituzione della **Cell Factory Franco Calori** presso il Centro Trasfusionale e di Immunologia dei Trapianti dell’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e alla **Banca del Sangue Placentare**, che si stanno dedicando, tra l’altro, alla **medicina rigenerativa** per la riparazione tissutale e alla modulazione del sistema immunitario.

Le principali finalità della “Fondazione” possono essere così sintetizzate:

- promuovere e favorire studi e ricerche sulla donazione e trasfusione del sangue; studi atti a migliorare i servizi trasfusionali nonché la promozione della donazione del sangue attraverso la creazione di una struttura e di una coscienza trasfusionale nella popolazione;
- favorire le iniziative della “Associazione Amici del Policlinico e della Mangiagalli Donatori di Sangue Onlus”, dell’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, per il suo progressivo sviluppo;
- sostenere, con contributi economici, le attività del Centro Trasfusionale dell’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.

La “Fondazione Il Sangue” ha sede legale a Milano, via Falcone n. 5; è retta ed opera sulla base dello Statuto adottato dal Consiglio di Amministrazione **nella seduta del**

Per quanto riguarda l’assetto organizzativo della Fondazione, gli Organi sociali sono:

- **il Consiglio di Amministrazione**, composto da sei membri, i quali nominano al loro interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente; in caso di assenza anche di quest’ultimo, dal membro del Consiglio designato dagli intervenuti.

Il Consiglio di Amministrazione provvede - fatta salva la possibilità di conferire specifiche deleghe di funzioni al Presidente o ai singoli membri - all’amministrazione ordinaria e straordinaria e alla gestione della Fondazione. Ulteriormente, predispone i bilanci, sia preventivo che consuntivo.

- **il Revisore dei Conti** verifica, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione.

SEZIONE I

PARTE GENERALE

IL QUADRO NORMATIVO

1 Introduzione

Il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (d'ora in poi, per brevità, "Decreto") introduce e disciplina nel nostro ordinamento la responsabilità degli «enti» per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Gli enti a cui si applica il Decreto sono:

- gli enti forniti di personalità giuridica;
- le società e associazioni anche prive di personalità giuridica;
- gli enti pubblici economici;
- gli enti privati concessionari di un servizio pubblico.

Il Decreto non si applica, invece, allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (es. partiti politici e sindacati). Gli enti rispondono per la commissione o la tentata commissione di taluni reati, espressamente previsti dal Decreto, da parte di soggetti ad essi funzionalmente legati. L'inosservanza della disciplina contenuta nel Decreto può comportare per l'ente sanzioni che possono incidere fortemente anche sull'esercizio della propria attività.

La responsabilità dell'ente non si sostituisce ma si aggiunge alla responsabilità personale dell'individuo che ha commesso il reato.

Si tratta di una responsabilità autonoma dell'ente, che risponde anche nelle ipotesi in cui l'autore della condotta criminosa non sia stato identificato, non sia imputabile o il reato si sia estinto per causa diversa dall'amnistia.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato, termine che ricomincia a decorrere qualora intervenga un atto interruttivo della prescrizione, così come previsto per legge.

I termini prescrittivi per l'illecito amministrativo dell'ente e per il reato della persona fisica, quindi, non necessariamente coincidono.

2 I reati presupposto

L'ente può essere chiamato a rispondere solo in relazione a determinati reati (c.d. reati presupposto), tassativamente elencati nel Decreto, e successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente e tassativamente richiamano la disciplina del Decreto, che siano entrate in vigore prima della commissione del fatto.

3 Criteri di imputazione della responsabilità all'ente

La commissione di uno dei reati presupposto costituisce solo una delle condizioni per l'applicabilità della disciplina dettata dal Decreto.

Vi sono, infatti, ulteriori condizioni che attengono alle modalità di imputazione all'ente dell'illecito da reato e che, a seconda della loro natura, possono essere suddivise in criteri di imputazione di natura oggettiva e di natura soggettiva.

I criteri di natura oggettiva richiedono che i reati siano stati commessi:

- da parte di un soggetto funzionalmente legato all'ente;
- nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Quanto al primo profilo, gli autori del reato, secondo quanto previsto dal Decreto, possono essere:

- a) soggetti con funzioni di amministrazione, gestione e direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano, anche solo di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente (c.d. soggetti in posizione apicale);
- b) soggetti sottoposti alla direzione ed al controllo da parte dei soggetti apicali (c.d. soggetti subordinati).

In particolare, nella categoria dei soggetti apicali (a) possono essere fatti rientrare gli amministratori, i direttori generali, i rappresentanti legali, ma anche, per esempio, i direttori e i responsabili di area. Tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione della Società devono essere considerati soggetti apicali.

Alla categoria dei soggetti in posizione subordinata appartengono tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali e che, in sostanza, eseguono le decisioni adottate dai vertici. Possono essere ricondotti a questa categoria tutti i dipendenti dell'ente, nonché tutti coloro che agiscono in nome, per conto o nell'interesse dell'ente, quali, a titolo di esempio, i collaboratori ed i consulenti, nonché i responsabili di processo.

Se più soggetti concorrono nella commissione del reato presupposto, tuttavia, è sufficiente che il soggetto apicale o subordinato fornisca un contributo consapevole alla realizzazione dello stesso, pur non commettendo in prima persona l'azione tipica.

In ordine, invece, al secondo requisito previsto dal Decreto, per far emergere la responsabilità dell'ente, è necessario che il fatto di reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, con questo intendendo sia le ipotesi in cui l'ente abbia tratto un risultato positivo dalla condotta che quelle in cui tale finalità, seppur perseguita, non sia stata raggiunta dall'autore della condotta. In ogni caso, l'ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso nell'interesse esclusivo dell'autore del reato o di terzi.

I criteri di imputazione di natura soggettiva attengono al profilo della colpevolezza dell'ente. La responsabilità dell'ente sussiste se non sono stati adottati o non sono stati rispettati *standard* doverosi di sana gestione e di controllo attinenti alla sua organizzazione ed allo svolgimento della sua attività. La colpa dell'ente, e quindi la possibilità di muovere ad esso un rimprovero, dipende dall'accertamento di una politica di impresa non corretta o di *deficit* strutturali nell'organizzazione aziendale che non abbiano prevenuto la commissione di uno dei reati presupposto.

Il Decreto esclude, tuttavia, la responsabilità dell'ente nel caso in cui, prima della commissione del reato, si sia dotato e abbia efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche Modello) idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

Il Modello opera quale esimente in caso di commissione di reati presupposto.

Qualora il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale, il Decreto introduce una sorta di presunzione di responsabilità dell'ente, che è chiamato a rispondere, salvo che dimostri che:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento sia stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza o anche OdV);
- le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per i reati commessi dai soggetti subordinati, l'ente risponde, invece, solo se venga provato che *“la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”* che gravano tipicamente sul vertice aziendale.

Anche in questo caso, ad ogni modo, tale presupposto non ricorre se l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato il Modello, prima della commissione del reato, in tal senso escludendo l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Alla luce di quanto evidenziato, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello, pur non costituendo un obbligo giuridico, rappresentano, quindi, l'unico strumento a disposizione dell'ente per dimostrare la propria estraneità ai fatti di reato e, in definitiva, per andare esente dalla responsabilità stabilita dal Decreto.

4 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo

Il Modello opera quale esimente della responsabilità dell'ente solo se idoneo rispetto alla prevenzione dei reati presupposto e solo se efficacemente attuato.

Il Decreto, tuttavia, non indica analiticamente le caratteristiche e i contenuti del Modello, ma si limita a dettare alcuni principi di ordine generale e alcuni elementi essenziali di contenuto.

In particolare, il Modello deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (*c.d.* attività sensibili);
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Con riferimento all'efficace attuazione del Modello, il Decreto prevede, inoltre, la necessità di una verifica periodica e di una modifica dello stesso, qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente.

In relazione ai soggetti subordinati - secondo il Decreto - il Modello deve prevedere, tenuto conto della natura e della dimensione dell'organizzazione nonché del tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a rilevare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

5 Le sanzioni

L'apparato sanzionatorio per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato prevede:

- sanzioni pecuniarie,
- sanzioni interdittive;
- sanzioni accessorie;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Tali sanzioni hanno natura amministrativa, ancorché applicate da un giudice penale.

5.1. Le sanzioni pecuniarie

In caso di condanna dell'ente è sempre applicata la sanzione pecuniaria.

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su quote, di valore variabile secondo parametri prestabiliti dal Decreto.

In sede di determinazione della sanzione, il giudice stabilisce il numero delle quote applicabili, tenuto conto della gravità del reato, del grado di responsabilità dell'ente, dell'attività svolta per eliminare le conseguenze del fatto e attenuarne le conseguenze e per prevenire la commissione di altri illeciti. Nel determinare l'entità della singola quota tiene, inoltre, conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Sono previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria:

- qualora l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo;
- se il danno cagionato sia di particolare entità.

Inoltre, la riduzione della sanzione pecuniaria può essere quantificata da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato;
- è stato adottato e reso operativo un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

5.2. Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla sanzione pecuniaria, ma solo se espressamente previste per il reato per cui si procede e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso:
- da un soggetto apicale;
- da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive, tassativamente elencate nell'art. 9, comma 2 del D.lgs. 231/2001, sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive rappresentano le misure maggiormente afflittive per l'ente e sono normalmente temporanee. Tuttavia, nei casi più gravi, possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi.

Per quanto concerne la durata, l'art. 13, comma 2 del D.lgs. 231/2001 stabilisce che le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, salvo quanto stabilito dall'art. 25 comma 5 del Decreto, come modificato dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. "Spazza-Corrotti"), recante "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*".

Tale Legge ha determinato l'inasprimento del regime delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto, nel caso di condanna per uno dei delitti tassativamente elencati nei commi 2 – 3 dello stesso art. 25, concernenti numerose tra le fattispecie rientranti nel novero dei "Delitti contro la Pubblica Amministrazione", quali corruzione, corruzione in atti giudiziari, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità.

In questi casi, le sanzioni interdittive verranno applicate per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti "apicali", e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro se il reato è stato commesso da un soggetto "sottoposto".

Inoltre, la Legge n. 3/2019 ha ulteriormente modificato l'art. 25 del D.lgs. 231/2001, prevedendo al nuovo comma 5 bis una "sanzione interdittiva attenuata", nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per

assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

La nuova disposizione legislativa esige dall'ente – allo scopo di attenuare la durata delle sanzioni interdittive – un comportamento particolarmente impegnativo, che va oltre la semplice denuncia del reato e che si sostanzia nelle condotte tassativamente elencate nella norma.

Appare, altresì, lecito supporre che il comportamento collaborativo debba essere proprio del soggetto al quale spetta la rappresentanza legale dell'ente, eccezion fatta per il caso in cui questi sia anche l'autore (presunto) del reato denunciato; a fronte di tale situazione sarà opportuno, pertanto, procedere alla nomina di un nuovo legale rappresentante o di un procuratore speciale *ad hoc*, che dovranno porre in essere le misure richieste dalla norma.

Ebbene, nel caso in cui l'ente si sia efficacemente adoperato, ponendo in essere le condotte previste dal nuovo comma 5 bis dell'art. 25 del Decreto, verrà applicata una mitigazione del trattamento sanzionatorio concernente le sanzioni interdittive, che avranno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, come si vedrà nel paragrafo 7 della presente sezione.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano - o sono revocate se applicate in via cautelare - qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito il danno o lo abbia riparato;
- abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o, almeno, si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando e rendendo operativi modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati della specie di quello verificatosi.

Qualora ricorrano tutti questi comportamenti, di *ravvedimento operoso*, la sanzione interdittiva è sostituita da quella pecuniaria.

5.3. Le sanzioni accessorie

Il Decreto prevede due ulteriori sanzioni:

- la confisca, ossia l'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente;
- la pubblicazione della sentenza di condanna, per estratto o per intero, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

6 Le misure cautelari

Il Decreto ha previsto la possibilità di applicare in via cautelare alcuni provvedimenti volti a realizzare una tutela anticipata in caso di condanna dell'ente.

Per l'applicazione delle misure cautelari è necessario che sussistano gravi indizi di responsabilità per l'ente e fondati e specifici elementi di concreto pericolo di reiterazione del reato per il quale si procede.

Una volta accertato che sia possibile procedere con le misure cautelari, il giudice deve determinarle tenendo conto della specifica idoneità delle stesse in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto; deve poi tenere conto del principio di proporzionalità delle stesse all'entità del fatto e alla sanzione eventualmente applicabile.

Le misure cautelari possono essere rappresentate da provvedimenti interdittivi, dal commissariamento giudiziale, dal sequestro preventivo e dal sequestro conservativo.

Per ciò che concerne la prima misura, si rimanda a quanto detto precedentemente.

Il commissariamento giudiziale presuppone la prosecuzione dell'attività dell'ente per opera di un commissario. In genere si utilizza tale strumento in luogo della misura interdittiva:

- quando l'ente svolge un pubblico servizio la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Il sequestro preventivo si applica esclusivamente su beni per cui sia consentita la confisca, vale a dire il profitto e il prodotto del reato.

Il sequestro conservativo è volto in via cautelare a preservare le garanzie per il pagamento della sanzione, delle spese del procedimento o di ogni altro importo dovuto all'Erario e colpisce i beni mobili e immobili dell'ente, le somme o le cose di cui sia creditore.

La Legge n. 3/2019 (c.d. "Spazza-Corrotti") ha apportato modifiche anche in materia di durata massima delle misure cautelari, novellando l'art. 51 del D.lgs. 231/2001.

A seguito della citata novella, al primo comma dell'art. 51 le parole: “*la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2*” sono sostituite dalle seguenti: “*un anno*”, mentre al secondo comma dello stesso articolo le parole: “*i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2*” sono sostituite dalle seguenti: “*un anno e quattro mesi*”.

Appare qui opportuno sottolineare come si tratti, in realtà, di una “non modifica”, ovvero di una modifica non sostanziale, che ha lasciato invariato il termine di durata massima delle misure cautelari.

SEZIONE II

IL MODELLO ORGANIZZATIVO

1. Funzione del Modello

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data , è adottato sulla base delle disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto.

Esso si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di procedure organizzative, gestionali e di controllo, finalizzato a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto, ispirato alle raccomandazioni contenute nel Codice Etico, allegato al presente Modello (allegato n. 2).

Il Modello costituisce, inoltre, un fondamentale strumento di sensibilizzazione di tutti i Destinatari, chiamati ad adottare comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici a cui si ispira la Fondazione nel perseguimento del proprio oggetto sociale e con le procedure indicate di seguito.

Le previsioni contenute nel presente Modello mirano, pertanto, attraverso l'identificazione delle attività sensibili e la diffusione di procedure atte a prevenire condotte criminose ai sensi del Decreto, all'affermazione e alla diffusione di una cultura di impresa improntata alla legalità, funzionale al raggiungimento di un'efficiente ed equilibrata organizzazione dell'impresa, idonea a prevenire la commissione di reati.

2. Linee Guida

Il Decreto, all'art. 6, comma 3, prevede che il Modello possa essere adottato "sulla base" di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati. I principali interventi in materia da parte delle associazioni di categoria e le prassi così maggiormente consolidate hanno avuto quale riferimento le imprese di tipo commerciale. Ne discende quindi che, in mancanza di schemi e approcci specifici per gli enti del Terzo Settore, perché la Fondazione elabori un Modello adeguato alle sue specificità si renderà opportuno traslare principi prettamente aziendalistici, operando le dovute distinzioni connesse alle peculiari caratteristiche dell'ente in questione. In particolare, Confindustria ha approvato il testo definitivo delle proprie "*Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001*", che possono essere schematizzate secondo le seguenti fasi fondamentali:

- identificazione dei rischi: ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D.lgs. n. 231/2001;

- predisposizione del sistema di controllo (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente): ossia la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente i rischi identificati.

È opportuno evidenziare che la difformità rispetto a punti specifici delle diverse Linee Guida non inficia di per sé la validità del Modello. Il singolo Modello infatti, dovendo essere redatto con riguardo alla realtà concreta dell'ente cui si riferisce, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

3. Rapporto tra Modello e Codice Etico

Il Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data è strumento differente per natura, funzione e contenuti dal presente Modello.

Il Codice Etico contiene i principi di comportamento e i valori etici basilari cui si ispira la Fondazione nel perseguimento dei propri obiettivi; tali principi devono essere rispettati da tutti i Destinatari nonché da coloro che, a qualsiasi titolo, interagiscono con la Fondazione.

Ne deriva che il Codice Etico sia da considerarsi quale fondamento essenziale del Modello, giacché le disposizioni contenute nel secondo presuppongono il rispetto di quanto previsto nel primo, formando insieme un *corpus* sistematico di norme interne finalizzato alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

Il Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, è allegato al Modello (allegato n. 2) e ne costituisce parte integrante.

4. Principi ispiratori del Modello

La predisposizione del presente Modello risulta ispirata ai seguenti principi fondamentali:

- prevedere l'attribuzione ai soggetti coinvolti nella formazione e nell'attuazione della volontà sociale di poteri e mansioni coerenti con le responsabilità organizzative assegnate, anche mediante eventuale sistema di deleghe e/o procure scritte, chiaro e completo, anche in ordine ai poteri di spesa, costantemente aggiornato e approvato dal C.d.A.;
- stabilire che l'eventuale personale dipendente nonché i collaboratori e consulenti esterni alla Fondazione siano scelti sulla base di requisiti di competenza e professionalità, in conformità con le previsioni del Codice Etico, del Modello, oltre che nel rispetto delle normative di riferimento;

- favorire la circolazione di flussi informativi, nel rispetto della riservatezza, al fine di identificare eventuali comportamenti difformi rispetto alle previsioni del Modello. Tali informazioni devono assumere particolare rilevanza ai fini della mappatura delle attività a rischio (c.d. attività sensibili), quale condizione essenziale per un'adeguata organizzazione preventiva;
- garantire la trasparenza e la tracciabilità di ogni operazione eventualmente significativa nell'ambito delle attività a rischio di commissione dei reati presupposto e la conseguente possibilità di verifica *ex post* di comportamenti attraverso documentazioni genuine, non alterabili, correttamente archiviate e verificabili, predisposte da soggetti chiaramente identificabili;
- garantire la costante formazione e l'aggiornamento dei Destinatari sulle previsioni di legge relative all'esercizio delle proprie mansioni, sulle indicazioni del Codice Etico nonché sulle procedure individuate nel Modello o che lo richiamano a qualsiasi titolo;
- consentire la diffusione di regole comportamentali, procedure e politiche interne conformi ai principi stabiliti nel Modello;
- verificare sul campo il corretto funzionamento del Modello e procedere all'aggiornamento periodico dello stesso sulla base delle indicazioni provenienti dall'esperienza applicativa;
- sanzionare fermamente ogni condotta dei Destinatari difforme rispetto alle proprie mansioni o ai protocolli stabiliti dal presente Modello.

5. Struttura del Modello

Il modello Organizzativo della Fondazione “Il Sangue” è composto da:

- una Parte Generale, dedicata alla descrizione del quadro normativo e sanzionatorio contemplato dal D.lgs. n. 231/2001;
- una Parte Speciale, dedicata al dettaglio delle fattispecie di reato contemplate nel Decreto, in cui potrebbero incorrere gli organi della “Fondazione” nello svolgimento delle proprie funzioni.

6. Criteri per l'adozione del Modello

Il Modello ha recepito tutte le novità legislative introdotte fino alla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. “Spazza-Corrotti”), tenuto conto di tutti i reati presupposto previsti sino a tale data dalla normativa.

Al fine di redigere il presente Modello, sono state svolte con le seguenti attività:

- colloqui con i vertici della Fondazione;

- analisi dell'assetto organizzativo e della documentazione interna della Fondazione;
- verifica condivisa con le funzioni di riferimento dei Protocolli attuativi.

7. Adozione, modifiche e integrazioni del Modello

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza esclusiva per l'adozione, la modifica e l'integrazione del Modello.

Nell'esercizio di tale funzione si avvale dell'ausilio di tutti i Destinatari, che hanno la potestà di formulare al C.d.A. proposte in ordine all'aggiornamento e all'adeguamento del presente Modello e hanno il dovere di segnalare in forma scritta ma senza ritardo fatti, circostanze o carenze organizzative riscontrate nell'attività di vigilanza che evidenzino la necessità o l'opportunità di modificare o integrare il Modello.

L'Organismo di Vigilanza nell'ambito dei poteri ad esso conferiti evidenzia le osservazioni rilevanti ai fini del corretto funzionamento del Modello.

In ogni caso, il Modello deve essere tempestivamente modificato o integrato dal C.d.A., anche su proposta e, comunque, previa informazione dell'Organismo di Vigilanza, quando siano intervenute:

- violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati presupposto;
- significative modificazioni dell'assetto interno della Fondazione e delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative;
- ogni qual volta si evidenzino carenze o il C.d.A. ravvisi necessità di integrazioni o modifiche. Le procedure operative adottate in attuazione del presente Modello sono modificate su proposta del C.d.A., previo parere non vincolante dell'OdV, qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello. Le modifiche, gli aggiornamenti o le integrazioni al Modello devono sempre essere comunicate all'Organismo di Vigilanza senza ritardo.

8. Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello e nel Codice Etico si applicano, in primo luogo, a coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Fondazione nonché a coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Fondazione.

Il Modello e il Codice Etico si applicano, inoltre, nei limiti del rapporto in essere, a coloro i quali - pur non appartenendo alla Fondazione - operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque

legati alla Fondazione da rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei reati presupposto.

A tal fine, i soggetti che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Fondazione nonché coloro che esercitano, anche di fatto, tali funzioni, sentito eventualmente il C.d.A., determinano preliminarmente le tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni alla Fondazione, ai quali è opportuno applicare, in ragione della natura dell'attività svolta, le previsioni del Modello e del Codice Etico. Parimenti, sono determinate altresì le modalità di comunicazione del Modello e del Codice Etico ai soggetti esterni interessati e le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in essi contenute in modo da assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati, secondo le modalità stabilite al successivo paragrafo 13 della presente sezione.

I Destinatari sono tenuti a rispettare con la massima correttezza e diligenza tutte le disposizioni e i protocolli in essi contenuti nonché tutte le procedure di attuazione delle stesse.

9. Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni dell'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.lgs. 231/2001 se l'organo dirigente ha, fra l'altro, affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. L'affidamento dei suddetti compiti ad un Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità della Fondazione.

9.1. Requisiti

I requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza, così come proposti dalle Linee Guida per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione e Gestione emanate da Confindustria e fatti propri anche dagli organi giudicanti nelle diverse pronunce giurisprudenziali pubblicate, possono essere così identificati:

- autonomia ed indipendenza;
- professionalità;
- continuità di azione;
- onorabilità.

L'OdV è dotato, nell'esercizio delle sue funzioni, di **autonomia ed indipendenza** dalle altre funzioni, dall'alta direzione e dall'organo decisionale. Non deve, inoltre, assumere incarichi di tipo operativo. L'OdV dispone di autonomi poteri di iniziativa, controllo e spesa. A tal proposito, Il Consiglio di Amministrazione assegnerà, ogni anno, un budget di spesa all'Organismo di Vigilanza anche tenuto conto delle richieste di quest'ultimo. L'assegnazione del budget permetterà all'Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal D.lgs. 231/2001.

In caso di necessità, l'Organismo di Vigilanza potrà richiedere al Consiglio di Amministrazione di disporre anche di cifre superiori, dandone adeguata rendicontazione successiva.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

L'Organismo di Vigilanza risponde, nell'esercizio delle proprie funzioni e nei termini indicati nel Modello, esclusivamente al C.d.A..

L'OdV non può essere costituito da soggetti facenti parte dell'organo amministrativo. Per opportunità l'OdV sarà ed è composto da soggetti interni ed esterni.

Nell'esercizio delle loro funzioni i membri dell'OdV non devono trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse derivanti da qualsivoglia ragione di natura personale, familiare o professionale, ovvero collegata o connessa direttamente o indirettamente al loro ruolo all'interno della Società. Qualora si verificasse tale circostanza il membro interessato dovrà astenersi dalla specifica votazione, delibera, decisione, da intendersi nell'accezione più ampia, senza che per questo perda la carica di membro dell'OdV. Resta inteso che in tale ipotesi il soggetto interessato è tenuto ad informare immediatamente gli altri membri dell'Organismo prima di astenersi dal partecipare alle relative votazioni, delibere, decisioni.

Il requisito della **professionalità** si traduce nella capacità dell'OdV di assolvere alle proprie funzioni ispettive, rispetto all'effettiva applicazione del Modello, nonché nelle necessarie qualità per garantire la dinamicità del medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare ai vertici dell'ente.

Con riferimento alla **continuità di azione**, l'OdV deve essere in grado di garantire la necessaria continuità nell'esercizio delle proprie funzioni, anche attraverso la calendarizzazione dell'attività e dei controlli, la verbalizzazione delle riunioni (almeno annuali) e la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali

Per quanto concerne il requisito dell'**onorabilità**, i componenti dell'OdV non devono essere sottoposti a procedimenti penali per i reati collegati o connessi agli illeciti individuati nel presente Modello.

Inoltre, esso è assicurato dalla inesistenza, sia al momento della nomina che per tutta la durata dell'incarico, delle cause di ineleggibilità di cui al successivo paragrafo.

9.2. Composizione, nomina e permanenza in carica

Il D.lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni specifiche circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza. In assenza di tali indicazioni, la Fondazione opta per una soluzione di tipo monocratico che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge e dagli indirizzi ricavabili dalla giurisprudenza pubblicata, si ritiene in grado di assicurare - in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa - l'effettività dei controlli cui l'Organismo di Vigilanza è preposto.

In particolare, la composizione dell'Organismo di Vigilanza – che viene scelta nella forma monocratica – potrà essere in seguito oggetto di modifica da parte del C.d.A., qualora si ravvisasse una maggior esigenza di tutela connessa all'incremento – o all'ulteriore articolazione – delle attività proprie della Fondazione.

L'OdV è nominato dal C.d.A. della Fondazione, con provvedimento motivato, che dà atto della sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità, autonomia e indipendenza.

All'atto dell'accettazione della carica, il membro dell'OdV, presa visione del Modello e data formale adesione al Codice Etico, si impegna a svolgere le funzioni egli attribuite, garantendo la necessaria continuità di azione, e comunicando immediatamente al C.d.A. qualsiasi avvenimento idoneo a incidere sulla permanenza dei requisiti sopra citati.

Successivamente alla nomina dell'OdV, almeno una volta all'anno, il C.d.A. ne verifica il permanere dei requisiti soggettivi in capo al membro del medesimo.

Al fine di garantirne la piena autonomia e indipendenza, **l'OdV rimane in carica per un triennio.**

L'Organismo di Vigilanza cessa per scadenza del predetto termine, pur continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino a nuova nomina dell'Organismo stesso, che deve essere effettuata nel primo Consiglio di Amministrazione utile.

Il compenso per la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza sarà stabilito, per tutta la durata del mandato, dal Consiglio di Amministrazione.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata anche alla presenza di requisiti soggettivi di eleggibilità. In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica dell'Organismo di Vigilanza dovrà rilasciare una dichiarazione nella quale attesti l'assenza di motivi di ineleggibilità quali:

- la presenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con la Fondazione tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;

- aver ricoperto funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell’Organismo di Vigilanza ovvero all’instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- lo stato di interdizione o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- l’esistenza di una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 del codice civile;
- sentenza di condanna definitiva, nonché una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (cosiddetto “patteggiamento”), in Italia e all’estero, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (reati fallimentari);
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per un reato contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’economia pubblica, ovvero in materia societaria o tributaria;
 - per un qualunque altro delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni; –le misure di prevenzione ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi durante l’espletamento della carica, il soggetto nominato dovrà darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Da ultimo, l’OdV provvede a predisporre un proprio Regolamento, in cui sono indicate le regole per il proprio funzionamento e le modalità di gestione dei flussi informativi, che viene portato a conoscenza del C.d.A. Lo stesso potrà essere redatto dall’OdV anche in un momento successivo alla nomina.

9.3. Revoca

Al fine di garantire la necessaria stabilità all'Organismo di Vigilanza, la revoca dei poteri del medesimo potrà avvenire, oltre che per giusta causa (negligenza, inefficienza, infedeltà), anche qualora si verificano eventi che facciano venir meno i requisiti di onorabilità, professionalità, autonomia ed indipendenza, assenza di conflitto di interesse, necessari all'espletamento dell'incarico. La revoca dell'OdV è disposta mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. A titolo puramente esemplificativo, costituisce giusta causa tale da determinare la revoca del membro dell'OdV, tra l'altro:

- l'omessa redazione annuale delle relazioni informative sull'attività svolta al C.d.A. e, se richiesta, al Revisore dei Conti;
- l'omessa redazione del Piano delle Verifiche dell'OdV (previste dall'OdV stesso in ottemperanza di quanto indicato al presente Modello);
- l'omessa verifica delle segnalazioni dei Destinatari, ai sensi di quanto disposto nella presente sezione, in merito alla commissione o la presunta commissione di reati di cui al Decreto, nonché alla violazione o presunta violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo *ad interim*.

9.4. Compiti e poteri

L'OdV dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito di tutte le funzioni e tutte le attività della Fondazione, tali da consentire l'efficace espletamento dei compiti previsti nel Modello. All'OdV non competono poteri di gestione o decisionali relativi allo svolgimento delle attività della Fondazione, poteri organizzativi o di modifica della struttura, né poteri sanzionatori.

Pertanto, a tale Organismo è affidato il compito di vigilare:

- sulla efficacia del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati per cui trova applicazione il D.lgs. 231/2001;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari;
- sull'aggiornamento del Modello, nel caso in cui si riscontrassero esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni aziendali o normative.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti poteri:

- svolgere periodici controlli per la verifica di eventuali ulteriori rischi di reato, sulla base di un apposito Piano delle Verifiche adottato dall'OdV;

- segnalare al C.d.A. eventuali rischi emersi durante l'attività di monitoraggio del Modello;
- effettuare verifiche mirate su specifiche attività a rischio avendo libero accesso ai dati relativi;
- promuovere l'aggiornamento della mappatura dei rischi in caso di significative variazioni organizzative o di estensione della tipologia di reati presi in considerazione dal D.lgs. 231/2001;
- valutare l'adeguatezza della regolamentazione interna adottata (Statuto, Codice Etico) e definire eventuali proposte di adeguamento e miglioramento verificandone, successivamente, l'attuazione;
- monitorare le iniziative di informazione/formazione finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- supervisionare il sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- esprimere, sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e di controllo, una valutazione periodica sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- segnalare periodicamente ai vertici della Fondazione eventuali violazioni di protocolli e/o procedure o le carenze rilevate in occasione delle verifiche svolte, affinché questi possano adottare i necessari interventi di adeguamento;
- vigilare sull'applicazione coerente delle sanzioni previste dalle normative interne nei casi di violazione del Modello, ferma restando la competenza dell'organo dirigente per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori;
- verificare il rispetto del Codice Etico, delle regole di comportamento, dei protocolli di prevenzione e delle procedure previste dal Modello, rilevando eventuali scostamenti comportamentali o inadeguatezze o nuove necessità;
- accedere liberamente, presso la sede e i locali della Fondazione, senza necessità di preavviso, per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal Modello;
- avvalersi dell'ausilio di eventuali consulenti esterni, per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità.

L'OdV svolge le proprie funzioni coordinandosi con il C.d.A., per gli aspetti relativi all'interpretazione e al monitoraggio del quadro normativo di riferimento del Modello.

Il componente dell'OdV - nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale - è tenuto a rispettare l'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali è venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Nei casi in cui il C.d.A. sia coinvolto in condotte in violazione delle prescrizioni del presente Modello nonché in comportamenti criminosi, l'OdV - sotto la propria responsabilità - può svolgere le proprie attività senza darne informazione preventiva a tale organo.

10.Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

10.1. Informativa agli organi sociali

L'OdV definisce e redige, all'inizio dell'esercizio e con cadenza annuale, un piano di lavoro relativo alle singole attività ispettive, che viene archiviato e integrato dalla documentazione attestante l'esito delle verifiche condotte.

L'OdV, salvo che sussistano particolari esigenze di riservatezza e confidenzialità per l'espletamento delle proprie funzioni, informa tempestivamente il C.d.A. in merito a circostanze e fatti significativi del proprio ufficio o a eventuali urgenti criticità del Modello emerse nell'ambito dell'attività di vigilanza.

L'OdV redige, almeno annualmente, una relazione scritta per il C.d.A. e, se da questo richiesto, per il Revisore dei Conti, che deve contenere, quanto meno, le seguenti informazioni:

- la sintesi delle attività svolte nell'anno dall'OdV;
- una descrizione delle eventuali problematiche sorte riguardo alle procedure operative di attuazione delle disposizioni del Modello;
- una descrizione delle eventuali nuove attività a rischio di reato individuate;
- il resoconto, nel rispetto della riservatezza, delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni, ivi incluso quanto direttamente riscontrato, in ordine a presunte violazioni delle previsioni del presente Modello, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione nonché alla violazione delle previsioni del Codice Etico, e l'esito delle conseguenti verifiche effettuate. Nel caso di violazioni del Codice Etico o del Modello, da parte del C.d.A., l'OdV provvede alle comunicazioni di cui al successivo paragrafo 11.13.1 della presente sezione;
- informativa in merito all'eventuale commissione di reati presupposto;

- i provvedimenti disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Fondazione, con riferimento alle violazioni delle previsioni del presente Modello, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione nonché del Codice Etico;
- una valutazione complessiva sul funzionamento e l'efficacia del Modello con eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche;
- la segnalazione degli eventuali mutamenti del quadro normativo o significative modificazioni dell'assetto interno della Fondazione o delle modalità di svolgimento delle attività che comportano un aggiornamento del Modello;
- la segnalazione dell'eventuale situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, dei suoi componenti;
- il rendiconto delle spese sostenute.

Tale relazione deve essere correttamente conservata e custodita, al fine anche di evitare l'accesso a soggetti estranei all'OdV e al C.d.A.

Il C.d.A. ed il Revisore dei Conti hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV affinché li informi in merito alle attività dell'ufficio. L'Organismo di Vigilanza, analogamente, può richiedere la convocazione del C.d.A. e del Revisore dei Conti, qualora lo ritenga opportuno per l'esercizio delle proprie funzioni.

10.2. Informativa verso l'Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari del Modello, nel rispetto dei doveri di diligenza e degli obblighi di fedeltà previsti per legge (artt. 2104 e 2105 c.c.), comunicano all'Organismo di Vigilanza ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello.

Tutti i membri degli organi sociali della Fondazione hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente la commissione o la presunta commissione di reati di cui al Decreto di cui vengono a conoscenza, nonché di ogni violazione o presunta violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso di cui vengono a conoscenza.

I collaboratori e tutti i soggetti esterni alla Fondazione sono obbligati, nell'ambito dell'attività svolta per la Fondazione, a segnalare tempestivamente e direttamente all'OdV le violazioni di cui al punto precedente; tale obbligo deve essere specificato nei contratti che legano tali soggetti alla Fondazione.

Al fine di consentire il puntuale rispetto delle previsioni di cui al presente paragrafo, è istituita la casella di posta elettronica (.....) dedicata alla comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte dei membri degli organi sociali della Fondazione e dei collaboratori esterni. Le segnalazioni, anche in forma anonima, possono altresì essere comunicate

oralmente o trasmesse tramite posta interna all'OdV da parte dei Destinatari. Nel caso in cui le segnalazioni orali non siano comunicate direttamente all'OdV, deve essere redatto un verbale del colloquio, con l'assistenza di un membro dell'OdV se presente o, in sua assenza, di un soggetto delegato.

10.3.Flussi informativi e nuova normativa in materia di *whistleblowing*

Per opportuno coordinamento con gli obblighi informativi di cui ai precedenti paragrafi, si rappresenta come a seguito dell'introduzione della Legge n. 179/2017, in vigore dal 29 dicembre 2017, recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”, e della conseguente integrazione dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001, la “Fondazione Il Sangue” intende incoraggiare e tutelare coloro che in buona fede procedono a segnalare condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, nonché violazioni del presente Modello organizzativo, attraverso la predisposizione di appositi canali di *whistleblowing*, che comprendono le seguenti modalità:

- missiva cartacea, con dicitura riservata/personale, inviata all'Organismo di Vigilanza della “Fondazione Il Sangue”, via;
- e-mail al seguente indirizzo:

Per ogni ulteriore approfondimento in ordine alla nuova normativa in materia di *whistleblowing* – in relazione all'ambito di applicazione, ai destinatari nonché alla procedura di segnalazione di illeciti e le relative sanzioni – si rimanda all'apposito paragrafo 12 della presente sezione.

10.4. Archiviazione della documentazione e delle segnalazioni

Le segnalazioni, i resoconti periodici e ogni altro atto relativo alle attività dell'Organismo di Vigilanza devono avere evidenza documentale e sono conservate a cura dell'OdV, secondo le modalità indicate nel Regolamento dell'OdV.

In particolare:

- la documentazione cartacea è custodita e archiviata in un apposito spazio dedicato all'interno di un armadio con chiave sito presso l'ufficio del membro interno dell'OdV per un periodo minimo di 10 anni, salvo diverse previsioni di legge;
- la documentazione informatica è custodita in un archivio elettronico dedicato a cura del membro interno dell'OdV, il quale ne avrà password di accesso e copie di back up, per un periodo minimo di 10 anni, salvo diverse previsioni di legge.

L'accesso a tali archivi è consentito esclusivamente all'Organismo di Vigilanza o ad eventuali soggetti da questo delegati.

La Fondazione adotta misure idonee affinché sia sempre garantita la riservatezza e, se del caso, l'anonimato circa l'identità di chi trasmette informazioni all'OdV. E' vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuino in buona fede segnalazioni all'OdV.

La Fondazione si riserva ogni azione contro chiunque effettui in mala fede segnalazioni non veritiere, applicando anche sanzioni disciplinari.

La violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV di cui al presente punto, costituisce violazione del Modello e deve rientrare, necessariamente, nelle previsioni di cui al successivo paragrafo 13 della presente sezione.

11. Il sistema sanzionatorio

11.1. Principi generali

Il D.lgs. 231/2001, nel ricondurre l'esonero da responsabilità della "Fondazione Il Sangue" all'adozione e all'efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati da tale normativa, ha previsto l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. L'esistenza di un sistema di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle regole di condotta, delle prescrizioni e delle procedure interne previste dal Modello è, infatti, indispensabile per garantire l'effettività del Modello stesso. L'applicazione delle sanzioni in questione deve restare del tutto indipendente dallo svolgimento e dall'esito di eventuali procedimenti penali o amministrativi avviati dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto. Infatti, le regole imposte dal Modello sono assunte dalla Fondazione in piena autonomia, indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano costituire illecito penale o amministrativo e che l'Autorità Giudiziaria o Amministrativa intenda perseguire tale illecito.

11.2. Violazione del Modello e del Codice Etico

L'inosservanza delle norme del Modello, nonché di tutte le procedure e *policy* da parte dei destinatari, comporta sanzioni diverse a seconda del ruolo ricoperto dal soggetto, oltre al risarcimento dei danni (materiali o morali) eventualmente derivanti da tale inosservanza.

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni comportamenti che costituiscono infrazione:

- comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nel Decreto;
- comportamenti che, sebbene non configurino una delle fattispecie di reato contemplate nel Decreto, siano diretti in modo univoco alla loro commissione;
- la violazione delle disposizioni della Parte Generale del Modello e del Codice Etico;
- la violazione delle disposizioni previste nei Protocolli richiamati nelle parti speciali del presente Modello;
- la tenuta di un comportamento non collaborativo nei confronti dell'OdV;
- la violazione degli obblighi di informazione verso l'OdV indicati nei precedenti paragrafi;
- atti di ritorsione o discriminatori nei confronti di chi abbia effettuato la segnalazione di una condotta illecita, rilevante ai fini del D.lgs. 231/2001, o di una violazione del Modello o del Codice Etico, per ragioni direttamente o indirettamente collegate alla segnalazione stessa;
- la violazione degli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante.

11.3. Sanzioni e misure disciplinari

11.3.1. Sanzioni nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione

In caso di violazione del Modello o del Codice Etico da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, l'OdV informerà l'intero Consiglio di Amministrazione che prenderà gli opportuni provvedimenti coerentemente con la gravità della violazione commessa, conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione da adottare con l'astensione dell'interessato, sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- ammonizione scritta;
- sospensione temporanea dalla carica;
- revoca dalla carica.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere da uno o più membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, si prevede che:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il membro del Consiglio di Amministrazione incorra nell'ammonizione scritta consistente nel richiamo all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Fondazione;

- in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il membro del Consiglio di Amministrazione incorre nel provvedimento della sospensione temporanea dalla carica;
- in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, il membro del Consiglio di Amministrazione incorre nella revoca dalla carica.

In caso di violazione del Modello o del Codice Etico da parte del Revisore dei Conti, l'OdV informerà il Consiglio di Amministrazione il quale prenderà gli opportuni provvedimenti coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

Qualora il Consiglio di Amministrazione fosse informato in merito a violazioni del Modello o del Codice Etico da parte dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad assumere le iniziative ritenute più idonee coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

11.3.2. Sanzioni nei confronti di collaboratori e soggetti esterni operanti su mandato della Fondazione

Per quanto concerne i collaboratori o i soggetti esterni che operano su mandato della Fondazione, di cui al precedente paragrafo 8 della presente sezione (“Destinatari del Modello”), ogni comportamento posto in essere da tali soggetti in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello o nel Codice Etico, tali da comportare il rischio di commissione di un reato presupposto sanzionato dal Decreto potrà determinare - secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership – l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, anche senza preavviso.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tali comportamenti derivino danni concreti alla Fondazione, come nel caso di applicazione alla stessa delle misure sanzionatorie previste dal D.lgs. 231/2001.

12. Nuova normativa in materia di *whistleblowing*

12.1. Che cos'è il *whistleblowing*

Con l'espressione “*whistleblower*” si fa riferimento al dipendente o collaboratore di un'Amministrazione o azienda, che segnali violazioni o irregolarità commesse ai danni delle medesime.

La segnalazione, nelle intenzioni del legislatore, è manifestazione attraverso cui il *whistleblower* contribuisce all'emersione ed alla prevenzione dei rischi e delle situazioni pregiudizievoli per l'organismo a cui appartiene.

Le succitate segnalazioni possono essere di varia natura: a titolo puramente esemplificativo, per quanto qui in rilievo, devono riguardare gravi e specifiche situazioni che possano costituire un rischio di violazione del Modello organizzativo o di integrazione dei reati-presupposto, per come previsti dalla parte speciale del Modello.

12.2. La normativa

La materia del *whistleblowing* è stata disciplinata, per ciò che concerne il settore privato, dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*.

Tale Legge ha disposto l'integrazione dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001, al fine di prevedere una puntuale tutela per i dipendenti o collaboratori di società che abbiano segnalato illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle proprie mansioni lavorative.

A seguito della citata novella, i Modelli di organizzazione dovranno ora prevedere l'istituzione di appositi canali attraverso cui i soggetti apicali nonché i sottoposti possano presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, *“segnalazioni circostanziate di condotte illecite”* rilevanti ai sensi della normativa di cui al D.lgs. 231/2001, che siano *“fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte”*.

A tutela dei soggetti denunciati, la nuova legge stabilisce:

- l'adozione di apposite tutele idonee a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi attinenti alla segnalazione, ad eccezione dei casi di falsa segnalazione;
- l'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante o di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

Avverso l'adozione di eventuali misure ritorsive o discriminatorie, si prevede la possibilità di presentare denuncia all'Ispettorato nazionale del lavoro o ad una organizzazione sindacale e, in ogni caso, si stabilisce la nullità del licenziamento, del mutamento delle mansioni, nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante, con un'inversione dell'onere della prova che pone in capo al datore di lavoro l'onere di dimostrare che l'irrogazione di sanzioni

disciplinari o l'adozione di altra misura avente effetti pregiudizievoli nei confronti del segnalante (demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o altra misura organizzativa aventi effetti negativi) sia fondata su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

L'articolo 3, comma 1, della Legge 179/2017 contiene alcune disposizioni in parte derogatorie della regolamentazione del segreto e prevede che il perseguimento dell'integrità dell'Ente ed il contrasto delle malversazioni costituiscono giusta causa per rivelare notizie coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.), professionale (art. 622 c.p.), scientifico e industriale (art. 623 c.p.) e riconducibili all'obbligo di fedeltà dei lavoratori (art. 2105 c.c.). In questi casi, quindi, se attraverso la segnalazione viene rivelato il segreto – oggetto di obbligo di legge – la sanzione penale non si applica, poiché l'interesse all'emersione degli illeciti viene considerato prevalente rispetto a quello di tutela della segretezza (tale esclusione potrebbe essere rilevante soprattutto in quelle ipotesi in cui si identifica un soggetto esterno quale destinatario delle segnalazioni).

La giusta causa sopra richiamata non opera, invece, se il soggetto tenuto al segreto professionale è venuto a conoscenza della notizia nell'ambito del rapporto di consulenza o assistenza con l'impresa o la persona fisica interessata (comma 2). In tale ipotesi, l'eventuale rivelazione del segreto configura il reato.

12.3. Scopo della nuova sezione *whistleblowing*

Scopo della presente sezione del Modello è quello di evitare che il dipendente/collaboratore (segnalante o *whistleblower*), venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli, ed allo stesso tempo, di fornire al medesimo adeguata tutela, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge 179/2017.

Pertanto, la sezione fornisce, sempre in relazione a quanto disposto dalla citata Legge 179/2017, indicazioni operative in merito alle modalità con le quali procedere alla segnalazione, per ciò che concerne le informazioni su oggetto, contenuti, destinatari e documenti da utilizzare per la trasmissione delle segnalazioni nonché le forme di tutela riconosciute al segnalante dal nostro ordinamento.

L'adozione della presente integrazione al Modello intende:

- chiarire i principi che stanno alla base di tale istituto;
- precisare le modalità di gestione delle segnalazioni, attraverso un *iter* procedurale ben definito;

- rappresentare le modalità adottate dalla Fondazione per tutelare la riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione, prevedendo apposite sanzioni in caso di violazione delle misure predisposte a tutela dell'identità.

12.4. Ambito di applicazione

Come previsto dalla normativa, le procedure si applicheranno alle segnalazioni di “condotte illecite” di cui il dipendente/collaboratore sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. In particolare, come da precisazioni dell’A.N.A.C., non solo ai reati di corruzione e simili, ma anche alle situazioni in cui, nel corso delle attività della Fondazione, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché ai fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento della Fondazione a causa dell’uso, a fini privati, delle funzioni attribuite.

Inoltre, nell’ambito della presente procedura rientrano anche le segnalazioni di illeciti riguardanti i reati presupposto del D.lgs. 231/2001.

12.5. Processo di segnalazione degli illeciti

Il *whistleblower* deve fornire tutti gli elementi utili affinché i soggetti destinatari della segnalazione possano procedere alle verifiche ed agli accertamenti, a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione medesima.

Il segnalante dovrà riportare nella segnalazione scritta le seguenti informazioni:

- descrizione della condotta illecita;
- identità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione di qualifica/funzione/ruolo svolto;
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- qualora conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- qualora conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
- eventuali ulteriori soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali ulteriori documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni ulteriore informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

12.6. Oggetto della segnalazione

Oggetto della segnalazione sono le condotte illecite di cui il *whistleblower* sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o collaborazione, ossia a causa o in occasione dello stesso.

Si deve trattare, dunque, di fatti accaduti all'interno della Fondazione o comunque relativi ad essa.

Non sono prese in considerazione le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci correnti.

12.7. Destinatari della segnalazione e modalità della segnalazione

Le segnalazioni di cui alla presente sezione potranno essere effettuate all'OdV, attraverso i canali *whistleblowing* sopra delineati al paragrafo 10.3 “*Flussi informativi e nuova normativa in materia di whistleblowing*” e, nello specifico, attraverso:

- missiva cartacea, con dicitura riservata/personale, indirizzata all' Organismo di Vigilanza della Fondazione, via;
- e-mail al seguente indirizzo:

12.8. Verifica della fondatezza della segnalazione

L'OdV ha il compito di effettuare una valutazione completa circa la fondatezza delle circostanze rappresentate dal *whistleblower* nella segnalazione, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.

A tal fine, può richiedere l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possano riferire circostanze utili su quanto occorso. Di tali incontri va redatto verbale, conservato in archivio riservato.

Qualora all'esito della verifica la segnalazione risulti non manifestamente infondata, l'OdV provvede a:

- inoltrare la segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente, in caso di rilevanza penale dei fatti;
- trasmettere la segnalazione al Consiglio di Amministrazione, per l'acquisizione di elementi istruttori, qualora i fatti rappresentati non integrino ipotesi di reato, nonché per i relativi profili di responsabilità disciplinare, ove sussistenti.

Tutti i soggetti che vengono a conoscenza della segnalazione sono tenuti alla riservatezza ed all'obbligo di non divulgare quanto venuto a loro conoscenza, se non nell'ambito delle indagini giudiziarie.

12.9. Tutela del *whistleblower*

Ai sensi dell'art. 6, co. 2-ter e 2-quater del D.lgs. 231/2001, la “Fondazione Il Sangue” vieta qualunque forma di azione ritorsiva, discriminatoria o comunque penalizzante, effettuata tanto in via diretta quanto in via indiretta nei confronti del segnalante di buona fede.

Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all'OdV che, valutata tempestivamente la sussistenza degli elementi, potrà segnalare l'ipotesi di discriminazione:

- al Consiglio di Amministrazione, qualora l'autore della discriminazione sia un membro del Consiglio stesso;
- alla Procura della Repubblica, qualora si verificano fatti penalmente rilevanti.

L'identità del *whistleblower* viene protetta sia in fase di acquisizione della segnalazione che in ogni contesto successivo alla stessa, ad eccezione dei casi in cui l'identità debba essere rivelata per legge (ad esempio, a richiesta dell'A.G.).

L'identità del *whistleblower* può essere rivelata ai soggetti responsabili della gestione dell'intero procedimento disciplinare e all'inculpato solo nei casi in cui: vi sia il consenso espresso del segnalante; la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'inculpato.

Tutti i soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante.

12.10. Responsabilità del *whistleblower*

La presente procedura non tutela il *whistleblower* in caso di **segnalazione mendace**, o comunque nel caso di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

Ulteriori responsabilità sono eventualmente accertate in capo al *whistleblower* in tutti i casi in cui non vengano rispettate le prescrizioni di cui alla presente sezione (ad es. segnalazioni effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato).

Ugualmente saranno passibili di sanzione i soggetti che – comunque interessati al procedimento – non rispettino le prescrizioni fornite.

13. La comunicazione del Modello organizzativo

La “Fondazione Il Sangue” garantisce una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta contenute nel presente Modello organizzativo, nei confronti di tutti i destinatari.

Il Modello e il Codice Etico, non appena approvati o qualora subiscano modifiche, sono comunicati utilizzando i mezzi di diffusione più idonei, quali l'affissione nelle bacheche site presso la sede della Fondazione, e la pubblicazione sul sito internet: www.fondazioneilsangue.com.

Sono stabilite, a cura del Consiglio di Amministrazione, informato l'Organismo di Vigilanza, ulteriori modalità di comunicazione idonee ad attestare l'avvenuta ricezione del Modello e del Codice Etico da parte dei destinatari.

Sono, inoltre, previste specifiche forme di comunicazione del Modello e del Codice Etico in sede di eventuale assunzione di dipendenti, attraverso la consegna di copia ai medesimi ed il rilascio di una dichiarazione che ne attesti l'effettiva conoscenza.

Per i soggetti esterni alla Fondazione sono previste apposite forme di comunicazione del Modello e del Codice Etico in sede di stipula del contratto.

14. Principi Generali di Prevenzione e Protocolli di Prevenzione Generali

14.1. Principi Generali di Prevenzione

Il sistema protocollare per la prevenzione dei reati - perfezionato dalla Fondazione sulla base dell'indicazione fornite dalle Linee Guida di Confindustria - è stato realizzato applicando alle singole attività sensibili i seguenti **Principi Generali di Prevenzione**, che guidano i **Protocolli di Prevenzione Generali** di cui al seguente paragrafo e i **Protocolli di Prevenzione Specifici** individuati nelle singole Parti Speciali.

14.2. Protocolli di Prevenzione Generali

Nell'ambito delle attività sensibili individuate per ciascuna tipologia di reato e richiamate nei paragrafi di seguito, i Protocolli di Prevenzione Generali prevedono che:

- a) tutte le operazioni, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Fondazione rispondano ai principi ed alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dello statuto, del Codice Etico;
- b) per tutte le operazioni:
 - siano sempre documentabili e ricostruibili le fasi di formazione degli atti e delle operazioni sensibili e rilevanti;
 - la Fondazione adotti strumenti di comunicazione dei poteri di firma conferiti, che ne garantiscano la conoscenza al suo interno;

- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale siano congruenti con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
 - l'accesso ai dati della Fondazione sia conforme al D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni in materia di privacy, introdotte dal “Regolamento generale per la protezione dei dati”, GDPR n. 679/2016;
 - l'accesso e l'intervento sui dati della Fondazione sia consentito esclusivamente alle persone autorizzate e sia garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni;
 - i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse siano archiviati e conservati con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
 - l'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne nonché al Revisore dei Conti e all' Organismo di Vigilanza;
- c) ogni accesso alla rete informatica della Fondazione sia dotato di accesso profilato ad uso esclusivo e personale dell'utente (*user ID e password*), che dovrà essere periodicamente modificato.

SEZIONE III

ANALISI DEL RISCHIO E PARTI SPECIALI

1. Analisi dei processi e valutazione del rischio – Note metodologiche

Il **risk assessment** è il cuore e il fulcro del processo di risk management. Esso consiste nella misurazione e nella valutazione dei fattori di rischio connessi a determinate attività sensibili tramite l'assegnazione, a ciascun reato presupposto, di un duplice coefficiente, deputato a misurarne, rispettivamente, il relativo grado di probabilità di verifica ed il danno potenzialmente connesso alla sua commissione.

Dal punto di vista operativo, la **Mappatura dei Rischi** è stata realizzata nel rispetto di un approfondito protocollo, basato prevalentemente sulle seguenti attività:

- analisi documentale dello Statuto, dell'organigramma, della struttura e dei regolamenti della Fondazione e di tutta la documentazione a disposizione, in grado di fornire informazioni utili ai fini dell'identificazione delle attività a rischio;
- verifica, con i responsabili della Fondazione, dei processi operativi e delle attività potenzialmente a rischio;
- individuazione dei soggetti, incardinati nella struttura della Fondazione, potenzialmente suscettibili di incorrere nella commissione dei reati presupposto;
- indagini sui reati astrattamente configurabili in capo alla Fondazione in relazione alle attività sensibili individuate.

Successivamente, per ogni tipologia di reato presupposto prevista dal D.lgs. 231/2001, si è proceduto alla valutazione del livello di rischio potenziale associabile a ciascuna attività e a ciascun processo sensibile, utilizzando le seguenti note metodologiche:

- Identificazione delle variabili funzionali all'analisi del rischio, ossia:
 - **Probabilità (P)**, indicativa del grado di possibilità che l'evento a rischio si realizzi;
 - **Gravità Impatto**, o più semplicemente **Danno (D)**, indicativa delle potenziali conseguenze della concretizzazione del rischio – reato;
- Assegnazione di un **coefficiente di rischio (Px)** ed un **coefficiente di danno (Dy)** sulla base delle seguenti matrici:

| Coefficiente | Grado di Probabilità (Px) | Definizione – Criteri |
|---------------------|----------------------------------|--|
| 4 | ALTAMENTE PROBABILE | Attività fortemente a rischio, particolarmente sensibile per natura e frequenza. |
| 3 | PROBABILE | Attività a rischio abbastanza sensibile, con una frequenza operativa media. |
| 2 | POCO PROBABILE | Attività a rischio poco sensibile, con una frequenza operativa bassa. |
| 1 | IMPROBABILE | Attività a rischio bassissimo - o addirittura inesistente. |

| Coefficiente | Livello di Danno (Dy) | Definizione – Criteri |
|--------------|-----------------------|---|
| 4 | GRAVE | Danno economico, organizzativo e d'immagine irrimediabile, con interdizione totale e permanente dell'attività. |
| 3 | GRAVISSIMO | Danno economico, organizzativo e d'immagine elevato, con presenza di sanzioni interdittive. |
| 2 | MODESTO | Danno economico, organizzativo e d'immagine limitato, senza sanzioni interdittive ma con sanzioni amministrative. |
| 1 | LIEVE | Danno economico contenuto, senza nessuna conseguenza a livello organizzativo e d'immagine. |

- Determinazione del **coefficiente di rischio (R)** tramite definizione di uno *scoring* finale ottenuto dalla seguente formula:

$$- (Rz) = (Px) \times (Dy)$$

Dal prodotto tra il coefficiente di probabilità d'accadimento del reato – presupposto e di gravità del danno conseguente alla realizzazione dello stesso è possibile ricavare un'indicazione circa la priorità e l'incisività degli interventi da parte degli organi preposti a seconda del valore che il **livello di rischio (Rz) assume**, classificabile nelle seguenti categorie:

| Coefficiente | Livello di Rischio (Rz) | Classificazione del rischio | Gestione Correttivi |
|--------------|-------------------------|---|--|
| 1 - 2 | TRASCURABILE | Situazione sotto controllo, i protocolli attualmente vigenti sono – seppur astrattamente perfezionabili – perfettamente in grado di prevenire il relativo rischio – reato. | Possibilità di valutare, nel lungo periodo, l'opportunità di possibili follow – up ed eventuali aggiornamenti del modello organizzativo. |
| 3 - 4 | BASSO | Situazione abbastanza sotto controllo, i protocolli e le pratiche vigenti sono in grado di arginare il relativo rischio – reato. | Intervento di tipo preventivo su situazioni di rischio che potrebbero insorgere, tramite monitoraggio di raccomandazione e proposte e follow – up periodici. |
| 6 - 8 | MEDIO | Situazione tendenzialmente critica, i protocolli non sono in grado di garantire la conformità dell'attività rispetto alle linee guida, alle procedure aziendali e alla legge. | Intervento incisivo su situazioni di anomalia grave che rendono doveroso e opportuno la previsione di follow – up periodici e sistematici. |
| 9 - 16 | ALTO | Situazione critica, i protocolli sono stati violati e il rischio – | Intervento drastico da parte dei vertici per |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | reato si è perfettamente concretizzato. | limitare gli effetti dannosi ed adeguare i protocolli all'origine, tramite follow – up immediati e strutturali. |
|--|--|---|---|

Tale metodologia consente quindi ai vertici della Fondazione e all'Organismo di Vigilanza, sia esso monocratico o collegiale, di individuare con prontezza sia i rischi di reato sia i correttivi astrattamente idonei a prevenire e/o reprimere le conseguenze dannose della commissione degli stessi, garantendo al contempo lo standard più elevato di adeguatezza e adeguamento periodico del modello, in modo da preservare l'efficienza e la funzionalità del Modello Organizzativo della Fondazione.

2. Le funzioni organizzative coinvolte

L'organo deputato allo svolgimento delle funzioni coinvolte e delle attività sensibili concernenti la presente area di rischio (che verranno illustrate nel dettaglio nel paragrafo successivo), e di conseguenza destinatario di quanto statuito dal presente Modello, è individuato direttamente nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Qualora il Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto dallo Statuto e dalla propria regolamentazione interna, conferisca poteri gestori ad altri soggetti delegati, questi sono da intendersi, al pari del Consiglio stesso e limitatamente alla propria sfera di attribuzione e poteri di intervento, destinatari del presente Modello Organizzativo.

PARTE SPECIALE A

REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Le ultime modifiche legislative alla luce della legge n. 3/2019 (c.d. “Spazza-Corrotti”).

La Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 (c.d. “Spazza-Corrotti”), intitolata “*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*”, è intervenuta nuovamente sulla disciplina dei reati contro la Pubblica Amministrazione, incidendo fortemente sui profili sostanziali e processuali previsti in relazione a tale tipologia di delitti.

Tale intervento legislativo si è concretizzato in una serie di misure finalizzate a reprimere, con maggiore severità, le condotte delittuose poste in essere ai danni della Pubblica Amministrazione, inasprendo da un lato il regime sanzionatorio previsto per i reati di corruzione, e dall’altro lato incidendo in maniera decisa sull’entità delle pene accessorie e sulla disciplina della prescrizione.

In particolare, dal punto di vista sostanziale, la nuova legge è intervenuta sui reati di *corruzione*:

- innalzando le pene per il reato di “*corruzione per l’esercizio della funzione*” ex art. 318 c.p., che passano al nuovo limite edittale “*da tre a otto anni di reclusione*”;
- abrogando la fattispecie delittuosa di “*millantato credito*”, le cui condotte sono state sostanzialmente assorbite all’interno del delitto di “*traffico di influenze illecite*”, disciplinato dall’art. 346-bis c.p.;
- implementando l’effetto deterrente delle pene accessorie dell’*interdizione dai pubblici uffici* e dell’*incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione*, che diventano perpetue in caso di condanna superiore ai due anni di reclusione (c.d. “*Daspo per i corrotti*”), non evitabile nemmeno in caso di riabilitazione, se non dopo almeno 7 anni, e sempre che il condannato abbia dato “*prove effettive e costanti di buona condotta*”;
- includendo i reati di *peculato*, *concussione*, *corruzione* e *induzione indebita a dare o promettere utilità* tra i reati ostativi alla fruizione dei benefici penitenziari, ai sensi dell’art. 4-bis della legge n. 354/75 (Legge sull’Ordinamento Penitenziario).

Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, la Legge n. 3/2019 ha provveduto ad aumentare la durata delle sanzioni interdittive (a tal proposito, si veda il paragrafo 5.2 della parte generale del presente Modello), ampliando il novero dei reati presupposto dai quali può discendere la responsabilità degli enti e modificando la durata massima delle misure cautelari (come già esposto all’interno del paragrafo 6 della parte generale del presente Modello).

2. Le nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio

Preliminarmente all'analisi dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, elencati negli artt. 24 e 25 del Decreto, appare opportuno delimitare le nozioni di Pubblica Amministrazione, di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio.

Per Pubblica Amministrazione si intende l'insieme degli enti e soggetti pubblici (Stato, ministeri, regioni, province, comuni, etc.) e talora privati (quali organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, società per azioni miste, etc.) che svolgono una qualsiasi funzione pubblica nell'interesse della collettività. Oggetto di tutela dei reati compendati in tale sede sono, dunque, il regolare funzionamento e il prestigio degli Enti pubblici nonché il patrimonio pubblico nel caso dei reati di truffa.

Dall'art. 357 c.p. si ricava la nozione di Pubblico Ufficiale, individuato come *“chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*, è inoltre precisato che *“è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi”*.

Dall'art. 358 c.p. si ricava, invece, la nozione di Incaricato di un Pubblico Servizio, individuato come colui che, a qualunque titolo, svolge *“un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

Sono Incaricati di Pubblico Servizio, per esempio, anche i dipendenti di enti che svolgono servizi pubblici, anche se aventi natura privatistica.

Non è dunque possibile individuare genericamente l'appartenenza di un soggetto ad una determinata categoria in virtù del fatto che soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti funzioni o servizi, possono essere diversamente qualificati a seconda dell'attività svolta e dell'ambito in cui tale attività avviene. Deve dunque essere verificata, caso per caso, la corretta collocazione del soggetto in una delle definizioni su esposte a seconda dell'attività di interesse concretamente applicabile.

3. Le fattispecie di reato rilevanti

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati negli artt. 24 e 25 del Decreto, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione di detti reati.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

Il reato si configura qualora, dopo aver ricevuto da parte dello Stato italiano, di altro Ente Pubblico o dall'Unione Europea (di seguito, per brevità, "U.E."), finanziamenti, sovvenzioni o contributi destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate. Il reato, pertanto, potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione di un finanziamento pubblico erogato per determinati fini, si ometta di destinare le somme percepite per tali finalità.

A titolo esemplificativo, la società potrebbe essere coinvolta nell'ottenimento di un finanziamento pubblico erogato in vista dell'assunzione di personale appartenente a categorie privilegiate, successivamente disattesa. Più in generale, la società potrebbe essere coinvolta nella mancata destinazione delle somme ottenute alle opere o attività di pubblico interesse per le quali sono state concesse.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Tale reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea. In questo caso, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato si realizza nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie prevista dall'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga concesso a seguito dell'utilizzazione di documenti falsi.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri ed in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'U.E.

Per "artificio" o "raggiri" si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare il reato in rassegna se sussiste per il soggetto agente un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extra-penale.

L'atto di disposizione del soggetto indotto in errore può comprendere ogni comportamento dotato di una efficacia in fatto; tale può essere considerata anche la semplice inerzia.

Il profitto si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio, per effetto, del godimento di un bene e, quindi, anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza; può anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura morale.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi qualora, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, la società fornisca alla P.A informazioni non veritiere al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

E' un'ipotesi specifica di truffa in danno dello Stato (art. 640 c. 2 n. 1 c.p.).

L'elemento qualificante rispetto al precedente reato è costituito dall'oggetto materiale della frode, in quanto per "erogazione pubblica" si intende ogni attribuzione economica agevolata, erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o dell'U.E.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi allorquando nella predisposizione di documenti o dati per la richiesta di contributi pubblici, la società fornisca alla P.A. informazioni non veritiere al fine di ottenere detti contributi.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Tale reato è integrato dalla condotta di chiunque alteri il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenga senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ed in questo modo procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

L'alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell'elaboratore, sia al *software*.

Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico, e quindi rilevanti ai sensi della norma in questione, le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti su supporti esterni all'elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici), che siano destinati ad essere utilizzati in un sistema informatico.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, la società violi il sistema informatico della P.A. al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel momento in cui un Pubblico Ufficiale, ovvero un Incaricato di Pubblico Servizio, abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringa o induca taluno a dare o promettere indebitamente, anche in favore di un terzo, denaro o altre utilità non dovute.

Costituendo la concussione un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità della Società potrebbe essere contestata nel solo caso di concorso nel reato commesso da un Pubblico Ufficiale, ossia, a titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui si compiano atti tali da favorire la realizzazione della condotta prevista e punita dalla legge.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il reato si configura allorché un Pubblico Ufficiale riceva per sé o per altri, in denaro o altre utilità, una retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto del proprio ufficio.

Ai fini della ricorrenza di tale reato è necessario che la promessa di denaro o di altre utilità sia accettata dal P.U., poiché in caso contrario deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di *istigazione alla corruzione*, prevista dall'art. 322 c.p. (su cui, vedi *infra*).

Il delitto di corruzione si differenzia da quello di concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il reato si configura allorché un P.U. riceva per sé o per altri, in denaro o altre utilità, una retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero per omettere o ritardare (o per avere omesso o ritardato) un atto del proprio ufficio.

È necessario che la promessa di denaro o di altre utilità sia accettata dal P.U., poiché in caso contrario deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di *istigazione alla corruzione*, prevista dall'art. 322 c.p. (su cui, vedi *infra*).

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione di cui alle fattispecie che precedono siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

È opportuno evidenziare che nella nozione di P.U. sono sussumibili, oltre al magistrato, anche altri soggetti quali il cancelliere, i testi e qualsiasi altro funzionario pubblico operante nell'ambito di un contenzioso.

A titolo esemplificativo, tale fattispecie potrebbe venire in rilievo nel caso in cui un dirigente di una società versi denaro ad un cancelliere del Tribunale affinché accetti, sia pur fuori termine, delle

memorie o delle produzioni documentali, consentendo quindi di superare i limiti temporali previsti dalla legge, a vantaggio della propria difesa.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Tale fattispecie, anche denominata “concussione per induzione”, è stata introdotta nel codice penale dalla Legge 190/2012. Si configura allorquando il P.U. o l’I.P.S., abusando della propria qualità o funzione, faccia leva su di essa per suggestionare, persuadere o convincere taluno a dare o promettere qualcosa, per sé o per altri. In tale ipotesi, la volontà del privato è repressa dalla posizione di preminenza del P.U. o I.P.S., il quale, sia pure senza avanzare aperte ed esplicite pretese, opera di fatto in modo da ingenerare nel soggetto privato la fondata persuasione di dover sottostare alle decisioni del Pubblico Ufficiale, per evitare il pericolo di subire un pregiudizio eventualmente maggiore.

È importante osservare che, a differenza del reato di concussione sopra esaminato, è punito anche il soggetto che dà o promette l’utilità (elemento che accosta il reato in esame alla corruzione).

In relazione ai rapporti tra le due fattispecie di concussione “per costrizione”, di cui all’art. 317 c.p., e “concussione per induzione”, di cui all’art. 319-quater c.p., le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno da tempo chiarito che la fattispecie di induzione indebita è caratterizzata da una condotta di minor pressione da parte del Pubblico Ufficiale o dell’Incaricato di un Pubblico Servizio, che lascia al destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio. Nella concussione, invece, si è in presenza di una condotta del Pubblico Ufficiale che limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del destinatario.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni previste per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) si applicano non solo al Pubblico Ufficiale, bensì anche all'Incaricato di Pubblico Servizio.

L'Incaricato di Pubblico Servizio, inoltre, soggiace alle norme in materia di corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.) qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Essendo i delitti di corruzione fattispecie a c.d. concorso necessario, ai sensi dell'art. 321 c.p., le pene stabilite agli artt. 318, 319, 319-ter e 320 c.p. si applicano anche al corruttore e non solo al corrotto.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, nei confronti di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio, sia formulata la promessa o l'offerta di una somma di denaro o di un'altra utilità, qualora la promessa o l'offerta non siano accettate e riguardino, in via alternativa:

- il compimento di un atto d'ufficio;
- l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio;
- il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

È inoltre penalmente sanzionata la condotta del P.U. (o I.P.S.) che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le medesime finalità.

È necessario, inoltre, che la promessa di denaro o di altra utilità non siano accettate dal P.U. poiché in caso contrario deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p..

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Si tratta di una estensione soggettiva dell'applicazione dei reati presupposto citati, che ricorrono anche quando i fatti sono commessi, evidentemente in concorso con il soggetto interno all'Ente, per l'interesse e vantaggio di quest'ultimo, da:

- membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

- funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi altro ente pubblico o privato presso le Comunità europee che svolgono attività corrispondenti a quelle di funzionari o agenti delle Comunità europee;
- membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;
- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- giudici, procuratore, procuratori aggiunti, funzionari e agenti della Corte penale internazionale, persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, membri ed addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

La Legge n. 3/2019 (c.d. "Spazza-Corrotti") ha ampliato il novero dei reati-presupposto, che possono dar luogo alla responsabilità amministrativa degli enti, introducendo al primo comma dell'art. 25 del Decreto la fattispecie delittuosa denominata "Traffico di influenze illecite", di cui all'art. 346 bis c.p.. Tale delitto - introdotto nel codice penale dalla Legge n. 190/2012 (c.d. Legge Severino) - è stato modificato nella sua formulazione originaria dalla stessa Legge n. 3/2019 che ha contestualmente abrogato il delitto di "Millantato credito", ex art. 346 c.p.: pertanto, con la riforma del 2019, i fatti fino ad allora qualificabili come millantato credito verranno sussunti sotto il nuovo art. 346-bis c.p.. Tale ipotesi di reato punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319, 319 ter, 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, indebitamente faccia dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, ovvero per remunerare quest'ultimo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La remunerazione del funzionario pubblico, finalizzata al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o ritardo di un atto di ufficio - contemplata adesso nel quarto comma dell'art. 346 bis c.p. - costituisce una circostanza aggravante ordinaria.

4. Le aree di rischio e le “attività sensibili” ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, tra gli elementi essenziali del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette aree di rischio e delle “attività sensibili”, ossia di quelle attività nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al paragrafo 1 della presente Parte speciale, le seguenti aree di rischio:

- gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (inclusi i contenziosi): si tratta delle attività relative alla gestione dei contenziosi civili, penali e amministrativi, attivi e passivi;
- gestione dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria dello Stato (es. predisposizione della dichiarazione dei redditi o dei sostituti di imposta);
- gestione dei rapporti con soggetti aventi qualifica pubblica, in occasione del conseguimento o rinnovo di abilitazioni, concessioni, autorizzazioni e licenze, comunque denominate, rilasciate per l'esercizio delle attività della Fondazione;
- gestione dei rapporti, anche in caso di ispezioni, con soggetti aventi qualifica pubblica, con Autorità di Vigilanza e controllo in materia fiscale, tributaria, societaria e finanziaria, ambientale, previdenziale, sanitaria, di sicurezza e igiene sul lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro e assistenziale in genere, di immigrazione;
- presentazione di istanze alla P.A. al fine di ottenere il rilascio di un atto o di un provvedimento amministrativo di interesse della Fondazione;
- partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto utilizzo;
- gestione dei flussi finanziari, inclusi i conti correnti bancari della Fondazione: si tratta di attività relative alla gestione dei flussi finanziari in entrata (incassi) e dei flussi in uscita (pagamenti);

- eventuale assunzione e gestione del personale e degli adempimenti relativi al trattamento previdenziale del medesimo;
- gestione di eventuali carte di credito della Fondazione;
- selezione e gestione di forniture generiche;
- disponibilità di fondi in denaro o valori in contanti;
- gestione delle note spese;
- soluzioni tecniche o tecnologiche per la compatibilità del sito internet alla normativa vigente.

4.1. Reati astrattamente configurabili

Nell'ambito delle attività sensibili sopra richiamate, sulla base dell'analisi effettuata sono stati individuati, quali astrattamente configurabili, i seguenti reati:

- corruzione per l'esercizio della funzione, *ex art. 318 c.p.*;
- corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, *ex art. 319 c.p.*;
- circostanze aggravanti, *ex art. 319 – bis c.p.*;
- induzione indebita a dare o promettere utilità, *ex art. 319 – quater c.p.*;
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, *ex art. 320 c.p.*;
- pene per il corruttore, *ex art. 321 c.p.*;
- istigazione alla corruzione, *ex art. 322 c.p.*;
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee o di Stati esteri, *ex art. 322 – bis c.p.*;
- traffico di influenze illecite, *ex art. 346 – bis c.p.*;
- truffa ai danni dello Stato o di altri Enti Pubblici, *ex art. 640, comma 2, n. 1, c.p.*.

4.2 Livello di rischio

Nell'ambito dell'analisi del rischio effettuata, sono emerse, in relazione alle attività sensibili poste in essere dalla Fondazione ed al volume d'affari della medesima, le seguenti matrici di "Probabilità di verifica del danno" e di "Livello di danno stimato":

| | P(x) – D(y) | CLASSIFICAZIONE | DEFINIZIONE |
|----------------------|--------------------|------------------------|--|
| Grado di Probabilità | 3 | PROBABILE | <i>Attività a rischio abbastanza sensibile, con una frequenza operativa media.</i> |
| Livello di Danno | 2 | MODESTO | <i>Danno economico, organizzativo e d'immagine limitato, senza sanzioni interdittive ma con sanzioni amministrative.</i> |

Successivamente, dal prodotto tra il coefficiente di probabilità di verifica del reato **P(x)** e il coefficiente di gravità del danno stimato **D(y)** è possibile ottenere il seguente coefficiente di rischio **R(z)**:

$$(Rz) = (Px) \times (Dy) = 3 \times 2 = 6$$

| | R(z) | LIVELLO DI RISCHIO | CLASSIFICAZIONE | DEFINIZIONE |
|--------------------|-------------|---------------------------|--|---|
| Livello di rischio | 6 | MEDIO | <i>Situazione tendenzialmente critica, i protocolli non sono in grado di garantire la conformità dell'attività rispetto alle linee guida, alle procedure aziendali e alla legge.</i> | <i>Intervento incisivo su situazioni di anomalia grave che rendono doveroso e opportuno la previsione di follow – up periodici e sistematici.</i> |

4.3 Presidi adottati all'esito del risk assessment

Nella gestione delle attività sensibili di cui al paragrafo 4.1, sarà onere di ogni soggetto destinatario del Modello attenersi a quanto prescritto nell'ambito del presente Modello.

Con riferimento mirato alla mitigazione dei fattori di rischio caratteristici delle attività sensibili in oggetto, la Fondazione:

- individua in modo chiaro i soggetti formalmente incaricati a intrattenere rapporti con i funzionari pubblici, con particolare riguardo alla trasmissione di documenti, dati e dichiarazioni;
- regola le modalità operative per la richiesta di contributi, sovvenzioni e finanziamenti da parte di Enti Pubblici;
- definisce le modalità di comunicazione con la P.A. che garantiscano trasparenza e tracciabilità;
- cura la conoscenza e la massima diffusione del Codice Etico;
- fornisce, al personale dipendente eventualmente assunto, specifica informazione sulle modalità di gestione dei rapporti con la P.A.;
- in caso di incarico a un consulente esterno (società o persona fisica) per la gestione amministrativa e/o operativa della richiesta di erogazione di fondi pubblici, a) formalizza l'incarico descrivendo in maniera chiara e precisa quali sono i compiti devoluti al soggetto esterno, quali figure aziendali sono autorizzate a trasmettergli dati e documenti e con quali modalità; b) formalizza in maniera chiara e precisa le modalità di retribuzione del consulente esterno, con descrizione puntuale delle componenti del compenso e delle eventuali variabili; c) determina le modalità di controllo sulla correttezza e la trasparenza del suo operato;
- prevede che siano effettuate periodicamente verifiche sui flussi finanziari e contabili;
- non dispone e non riceve pagamenti in contanti, se non per importi esigui.

Qualunque modifica o integrazione da apportare alla presente Parte Speciale del Modello dovrà essere tempestivamente segnalata all'Organismo di Vigilanza.

PARTE SPECIALE B

REATI SOCIETARI

1. Le fattispecie di reato rilevanti

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente l'art. 25 *ter* del Decreto annovera le fattispecie di seguito indicate.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

La Legge n. 69/2015 ha apportato rilevanti modifiche alla fattispecie di cui all'art. 2621 c.c.

Il reato in esame sanziona il comportamento di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che “*espongono consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti*” nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, a condizione che tali comunicazioni siano imposte dalla legge.

La nuova norma, infatti, mira ad impedire che tali soggetti traggano un ingiusto profitto da una falsa (o parziale) descrizione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene.

Requisito fondamentale è che tale falsa o parziale rappresentazione sia “concretamente” idonea a indurre in errore i destinatari della comunicazione falsificata.

Il momento consumativo del reato viene a coincidere con la divulgazione delle comunicazioni false ed in particolare, per quanto attiene al bilancio, con la sua approvazione ovvero con il deposito presso l'Ufficio del registro, in base alla circostanza che i destinatari siano i soci o il pubblico dei risparmiatori.

La Legge 69/2015 ha modificato anche l'art. 25 *ter*, comma 1 lettera a) del D.lgs. 231/2001, che prevede l'applicazione all'ente di una sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

La Legge n. 69/2015 ha modificato il comma 1 dell'art. 25 *ter* del Decreto, introducendo la nuova lettera a bis), che contiene il riferimento ai “fatti di lieve entità”, ex art. 2621 bis c.c., in relazione alla fattispecie delittuosa delle false comunicazioni sociali.

Tale ipotesi si concretizza nel caso in cui amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, incorrendo nelle condotte previste dall'art. 2621 c.c., commettano fatti qualificati dal legislatore “di

lieve entità”, tenuto conto della *natura* e delle *dimensioni* della società, e delle *modalità* o degli *effetti* della condotta.

Pertanto, il giudizio di minima offensività viene ancorato all’analisi dell’organo giudicante, che dovrà tener conto sia del dato oggettivo del tipo di società, sia degli altri parametri richiamati dalla norma. Appare opportuno sottolineare come tali criteri dovranno ricorrere contestualmente, per poter beneficiare della fattispecie in parola.

Nel secondo comma dell’art. 2621 bis c.c. il legislatore ha introdotto una “presunzione assoluta” di lievità dei fatti, qualora commessi in relazione a società che non superino le soglie e i limiti indicati dal secondo comma dell’art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Si tratta delle società che non sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, le quali devono possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti:

- aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività (se di durata inferiore) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00;
- aver realizzato, in qualunque modo, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività (se di durata inferiore) ricavi lordi per un ammontare annuo non superiore ad € 200.000,00;
- avere un ammontare di debiti (anche non scaduti) non superiore ad € 500.000,00.

In tal caso, il legislatore ha previsto il regime della procedibilità a querela da parte della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Ai fini della normativa di cui al D.lgs. 231/2001, l’art. 25 ter, comma 1 lettera a bis) prevede l’applicazione all’ente della sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)

La disposizione punisce chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all’investimento o dell’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)

La norma sanziona la condotta dei responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nella condotta degli amministratori di impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, da parte degli amministratori, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato prevede la condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

La fattispecie sanziona la condotta degli amministratori, che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge ovvero, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza quando gli amministratori effettuano, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

La fattispecie consiste nell'omessa comunicazione da parte dell'amministratore, del componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale reato si consuma quando gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona quando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Il D.lgs. 15.03.2017 n. 38 ha modificato la fattispecie delittuosa di cui all'art. 2635 c.c., rubricato "corruzione tra privati".

Il primo comma di tale articolo sanziona la condotta dell'*intraneus* alla società o ente privato – quali amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori - finalizzata alla sollecitazione o ricezione di indebite utilità, per sé o per altri, ovvero all'accettazione di tale promessa, per il compimento o l'omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

La novella ha ampliato il novero dei soggetti "intranei", includendo anche coloro che, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercitano funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al primo comma.

Il comma 2 dell'art. 2635 c.c. prevede una diminuzione di pena nel caso in cui il fatto sia commesso da colui che è sottoposto ai poteri di direzione o vigilanza dei soggetti elencati ne primo comma.

Da ultimo, la riforma ha introdotto la possibilità di commissione indiretta del reato, per il tramite di "interposta persona", secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 2635 c.c..

L'art. 25 ter, comma 1, lettera s bis) del Decreto, nel disciplinare la posizione dell'ente privato "corrotto", prevede oggi che ad esso sia comminata una sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, qualora venga integrato il reato di corruzione tra privati attiva (art. 2635, comma 3 c.c.).

Da ultimo, in virtù della riforma operata dal succitato D.lgs. n. 38/2017, nel caso di commissione del reato di corruzione tra privati si applicheranno all'ente, altresì, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del Decreto, compendiate nel paragrafo 5.2 della parte generale del presente Modello.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Il D.lgs. 15.03.2017 n. 38 ha modificato il comma 1, lettera s bis) dell'art. 25 ter del Decreto, introducendo il riferimento alla fattispecie delittuosa prevista dall'art. 2635 bis c.c., rubricato "istigazione alla corruzione tra privati".

Tale fattispecie - di applicazione residuale rispetto a quella di cui all'art. 2635 c.c. - al comma 1 punisce l'offerta o la promessa di denaro o altre utilità da parte dell'*extraneus* al fine di ottenere da parte dell'*intraneus* alla società o ente privato - quali amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché coloro che svolgono un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive - il compimento o l'omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non vengano accettate dal "corrotto".

In tal caso, si applica la pena stabilita dal comma 1 dell'art. 2635 c.c., ridotta di un terzo.

Dal lato passivo, il successivo comma 2 dell'art. 2635 bis c.c. punisce la condotta dell'*intraneus* alla società o ente privato - quali amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché coloro che svolgono un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive - che sollecitino per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o una dazione di denaro o altre utilità, finalizzata al compimento o all'omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, nel caso in cui tale sollecitazione non venga accettata dal soggetto *extraneus*.

Anche in questo caso, in virtù del mancato perfezionamento dell'accordo corruttivo, si applicherà la pena stabilita dal comma 1 dell'art. 2635 c.c., ridotta di un terzo.

L'art. 25 ter, comma 1, lettera s bis) del Decreto, nel disciplinare la posizione dell'ente privato "corruttore", prevede oggi che ad esso sia comminata una sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote, qualora venga integrato il reato di istigazione alla corruzione attiva (art. 2635 bis, comma 1 c.c.).

In virtù della riforma operata dal D.lgs. n. 38/2017, anche nel caso di commissione del reato di istigazione alla corruzione tra privati si applicheranno all'ente, altresì, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del Decreto, compendiate nel paragrafo 5.2 della parte generale del presente Modello.

Da ultimo, la Legge n. 3/2019 (c.d. "Spazza-Corrotti") ha abolito il regime della procedibilità a querela della persona offesa, rendendo in tal modo tale fattispecie delittuosa procedibile d'ufficio.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato punisce chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La fattispecie sanziona chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato prevede la sanzione per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono ancora puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili

societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, che, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

2. Risk assessment

2.1. Le aree di rischio e le “attività sensibili” ai fini del D. Lgs. 231/2001

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al paragrafo 1 della presente sezione, le attività sensibili, di seguito elencate:

- gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria (es. predisposizione della dichiarazione dei redditi o dei sostituti di imposta);
- predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere;
- gestione dei rapporti con il Revisore dei Conti: si tratta delle attività relative alla gestione dei rapporti con il Revisore dei Conti, finalizzati alla raccolta o fornitura di informazioni ed alle attività di verifica di questi esercitati *ex lege*;
- gestione delle situazioni di conflitto di interesse degli amministratori: si tratta delle attività legate alla verifica della presenza di interessi dei membri il C.d.A. per conto proprio o di terzi in determinate operazioni della Fondazione ed alla comunicazione da parte degli stessi Amministratori ai sensi dell'art. 2391, comma 1, c.c.;
- gestione dei rapporti, anche in caso di ispezioni, con soggetti aventi pubblica qualifica, con Autorità di Vigilanza e controllo in materia fiscale, tributaria, societaria e finanziaria, ambientale, previdenziale, sanitaria, di sicurezza e igiene sul lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro e assistenziale in genere, di immigrazione;
- acquisizione e gestione di forniture, servizi, consulenze e prestazioni professionali;
- gestione degli approvvigionamenti con fornitori esteri, al fine di verificare le condizioni di vendita e l'applicazione dei listini;
- gestione delle note spese.

2.2. Reati astrattamente configurabili

Nell'ambito delle attività sensibili sopra richiamate, sulla base dell'analisi effettuata sono stati individuati, quali astrattamente configurabili, i seguenti reati:

- false comunicazioni sociali, *ex artt. 2621, 2621 bis, 2621 ter c.c.*;
- Impedito controllo, *ex art. 2625 c.c.*;
- illegale ripartizione degli utili o delle riserve, *ex 2627 c.c.*;
- operazioni in pregiudizio dei creditori, *ex art. 2629 c.c.*;
- formazione fittizia del capitale, *ex art. 2632 c.c.*;
- omessa comunicazione del conflitto di interesse, *ex 2629 bis c.c.*;
- illecita influenza sull'assemblea, *ex art. 2636 c.c.*;
- Corruzione tra privati, *ex art. 2635 c.c.*;
- Istigazione alla corruzione tra privati, *ex art. 2635 bis c.c.*;
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, *ex art. 2638 c.c.*.

2.3. Livello di rischio

Nell'ambito dell'analisi del rischio effettuata sono emerse, in relazione alle attività sensibili poste in essere dalla Fondazione ed al volume d'affari della medesima, le seguenti matrici di "Probabilità di verifica del danno" e di "Livello di danno stimato":

| | P(x) – D(y) | CLASSIFICAZIONE | DEFINIZIONE |
|----------------------|------------------------|------------------------|--|
| Grado di Probabilità | 3 | PROBABILE | <i>Attività a rischio abbastanza sensibile, con una frequenza operativa media.</i> |
| Livello di Danno | 2 | MODESTO | <i>Danno economico, organizzativo e d'immagine limitato, senza sanzioni interdittive ma con sanzioni amministrative.</i> |

Successivamente, dal prodotto tra il coefficiente di probabilità di verifica del reato **P(x)** e il coefficiente di gravità del danno stimato **D(y)** è possibile ottenere il seguente coefficiente di rischio **R(z)**:

$$(Rz) = (Px) \times (Dy) = 3 \times 2 = 6$$

| | R(z) | LIVELLO DI RISCHIO | CLASSIFICAZIONE | DEFINIZIONE |
|--------------------|-------------|---------------------------|--|---|
| Livello di rischio | 6 | MEDIO | <i>Situazione tendenzialmente critica, i protocolli non sono in grado di garantire la conformità dell'attività rispetto alle linee guida, alle procedure aziendali e alla legge.</i> | <i>Intervento incisivo su situazioni di anomalia grave che rendono doveroso e opportuno la previsione di follow – up periodici e sistematici.</i> |

2.4. Presidi adottati all'esito del risk assessment

Nella gestione delle attività sensibili di cui sopra, sarà onere di ogni soggetto destinatario del Modello attenersi ai principi dei Protocolli Generali e alle previsioni di cui ai Protocolli Speciali descritti nell'ambito del presente Modello.

Con riferimento mirato alla mitigazione dei fattori di rischio caratteristici delle attività sensibili in oggetto, la Fondazione:

- pone in essere operazioni di archiviazione e conservazione idonee dei registri, dei libri obbligatori, delle fatture, dei contratti e degli altri documenti a supporto per periodi non inferiori a quelli previsti dalla legge;
- garantisce la presenza di un controllo formalizzato al fine di garantire la completezza e l'accuratezza delle registrazioni effettuate;
- assicura il rispetto dei principi di completezza del bilancio, mediante l'indicazione di tutti i dati prescritti dalla normativa vigente;
- garantisce la tempestività della predisposizione nei confronti dei membri del Cda della bozza del bilancio e dell'approvazione dello stesso;
- si avvale della consulenza di un Revisore dei Conti al fine di garantire la regolarità contabile, economica e finanziaria della Fondazione, nonché la conformità della stessa agli obiettivi di legge;
- garantisce la tempestività delle comunicazioni con l'Organismo di Vigilanza tramite report e aggiornamenti periodici, funzionali alla corretta operatività dei presidi e dei protocolli adottati;

- assicura che la redazione dei documenti sociali avvenga per iscritto e fornisce adeguata documentazione di informazioni e dati necessari per la redazione del bilancio;
- assicura che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificata, legittima, coerente e congrua;
- osserva le prescrizioni imposte dalla legge a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale, astenendosi dal compiere operazioni o iniziative suscettibili di configurare, anche per conto di terzi, un conflitto d'interessi con quelli della Fondazione;
- assicura il regolare funzionamento degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale, nonché la libera formazione della volontà assembleare, conformemente a quanto stabilito dalla legge;
- facilita, qualora richiesto, lo scambio di informazioni tra il Revisore Contabile e l'OdV, affinché gli sia consentito l'espletamento delle necessarie verifiche sull'osservanza delle regole e delle procedure aziendali.

PARTE SPECIALE C

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO.

1. Le fattispecie di reato rilevanti

L'art. 25 *octies* del D.lgs. 231/2001 - introdotto dal D.lgs. 231/2007 - prevede, nel novero dei reati presupposto da cui può discendere la responsabilità amministrativa degli enti, le fattispecie di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché l'autoriciclaggio.

Occorre segnalare che i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita era già rilevanti ai fini della normativa "231", ma solo se realizzati transnazionalmente. A seguito dell'introduzione del predetto art. 25 *octies*, tali reati – unitamente alla ricettazione – sono diventati rilevanti anche su base nazionale.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Tale disposizione punisce colui che acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto commesso da altri e in cui non ha concorso. La ricettazione si può dunque realizzare attraverso tre condotte alternative, quali:

- l'acquisto, inteso come l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene;
- la ricezione, il cui termine è comprensivo di qualsiasi forma di conseguimento del possesso del bene proveniente da delitto (anche se solo temporaneo o per mera compiacenza);
- l'occultamento, ossia il celare un bene, dopo averlo ricevuto, perché proveniente da delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa (attività di mediazione).

Tale reato richiede comunque l'esistenza di un delitto presupposto, ossia non si ha ricettazione se in precedenza non sia stato commesso un altro delitto dal quale provengono il denaro o le cose ricettate. Requisito essenziale è che si tratti di un delitto, anche non necessariamente contro il patrimonio, ben potendo il denaro o le altre cose provenire da qualsiasi fattispecie di delitto. Il concetto di provenienza, ivi utilizzato, possiede un contenuto molto ampio, tale da ricomprendere tutto ciò che si ricollega al fatto criminoso.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale fattispecie mira a tutelare non solo l'integrità e la conservazione del patrimonio, ma, a dispetto della sua collocazione sistematica, anche l'interesse pubblico dell'amministrazione della giustizia, in quanto dichiaratamente volta a intensificare e rafforzare la lotta alla criminalità organizzata.

Nello specifico, fuori dai casi di concorso nel reato, la norma punisce coloro che sostituiscono – o trasferiscono – denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero coloro che compiono altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Se commessa nel corso dell'esercizio di un'attività professionale, la pena base previste dall'art. 648 bis è aumentata, mentre è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di delitti per i quali è stabilita la pena della reclusione nel massimo non superiore a 5 anni.

Presupposto necessario del reato di riciclaggio, alla stregua di quanto previsto per il reato di ricettazione, è la precedente commissione di un fatto delittuoso di natura dolosa, anche nella forma del tentativo, ad esclusione delle contravvenzioni e dei delitti colposi.

La fattispecie, inoltre, trova applicazione anche quando l'autore del delitto, da cui provengono le cose o il denaro, non è imputabile o non è punibile ai sensi degli artt. 379, 649 e 712 c.p., ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto, secondo lo stesso meccanismo di applicazione previsto dall'art. 648 c.p. in relazione al reato di ricettazione.

Più nello specifico, le condotte incriminate risultano essere le seguenti:

- la sostituzione, intesa come attività diretta a “ripulire” l'oggetto del reato presupposto, in modo da eliminare qualsiasi collegamento con l'attività criminosa dal quale trae origine;
- il trasferimento, configurabile in relazione a tutte le attività volte a porre in essere atti dispositivi del bene finalisticamente indirizzati a far perdere le tracce della provenienza delittuosa del bene, della sua titolarità e della sua effettiva destinazione;
- tutte le altre operazioni, di qualsiasi natura, atte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, andando a colpire diverse – o addirittura nuove – forme di riciclaggio.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Per la realizzazione della fattispecie di reato in esame occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre fattispecie di reato menzionate, di una condotta consistente nell'impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Comunque, la natura sussidiaria della norma ne rende difficile l'applicazione, posto che nella maggior parte dei casi l'impiego di denaro o valori di provenienza delittuosa è preceduto dal riciclaggio degli stessi.

Autoriciclaggio (art. 648 ter1 c.p.)

La fattispecie sanziona coloro che, avendo commesso o concorso a commettere un reato non colposo, impiegano, sostituiscono o trasferiscono in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

E' previsto un regime sanzionatorio più mite nei casi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un reato non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.

La pena è aumentata quando i fatti vengano commessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o riconducibile ad altra attività professionale, mentre è diminuita nei confronti di chi, efficacemente, si sia adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori, oltre che per assicurare le prove del reato e l'individuazione del denaro, dei beni e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Infine, non sono punibili le condotte destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale del denaro, dei beni o le altre utilità.

Anche in relazione a tale fattispecie trova applicazione l'ultimo comma dell'art. 648 c.p. in tema di ricettazione, secondo il quale l'autore del delitto, da cui provengono le cose o il denaro, è punibile anche nei casi in cui lo stesso non sia imputabile o punibile ai sensi degli artt. 379, 649 e 712 c.p., ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

1.1. Trattamento sanzionatorio

Nel caso di commissione di taluna delle fattispecie di cui alla presente parte speciale C del Modello, l'art. 25 *octies* del Decreto prevede l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote, aumentabile da quattrocento a mille quote qualora il denaro, beni ed altre utilità

provengano da un delitto per il quale è applicabile la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.

Nel caso di condanna, si applicheranno altresì all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del decreto, per una durata non superiore a due anni.

2. Risk assessment

2.1 Le aree di rischio e le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, tra gli elementi essenziali del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette *attività sensibili*, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al paragrafo 1 della presente Parte Speciale, le attività sensibili, di seguito elencate:

- gestione dei flussi finanziari (inclusi conti correnti bancari della Fondazione);
- disponibilità di eventuali fondi in denaro o valori in contanti;
- elargizioni ed altre iniziative liberali, quali donazioni, contributi in natura, borse di studio ecc.;
- gestione delle sponsorizzazioni;
- gestione di congressi, convegni, pubblicità, seminari ed eventi di promozione delle attività della Fondazione.

2.2. Reati astrattamente configurabili

Nell'ambito delle attività sensibili sopra richiamate, sulla base dell'analisi effettuata sono stati individuati, quali astrattamente configurabili, i seguenti reati:

- ricettazione, *ex art. 648 c.p.*;
- riciclaggio, *ex art. 648 bis c.p.*;
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, *ex art. 648 ter c.p.*;
- autoriciclaggio, *ex art. 648 ter.1 c.p.*.

2.3. Livello di rischio

Nell'ambito dell'analisi del rischio effettuata sono emerse, in relazione alle attività sensibili poste in essere dalla Fondazione ed al volume d'affari della medesima, le seguenti matrici di "Probabilità di verifica del danno" e di "Livello di danno stimato":

| | P(x) – D(y) | CLASSIFICAZIONE | DEFINIZIONE |
|----------------------|--------------------|------------------------|--|
| Grado di Probabilità | 3 | PROBABILE | <i>Attività a rischio abbastanza sensibile, con una frequenza operativa media.</i> |
| Livello di Danno | 2 | MODESTO | <i>Danno economico, organizzativo e d'immagine limitato, senza sanzioni interdittive ma con sanzioni amministrative.</i> |

Successivamente, dal prodotto tra il coefficiente di probabilità di verifica del reato **P(x)** e il coefficiente di gravità del danno stimato **D(y)** è possibile ottenere il seguente coefficiente di rischio **R(z)**:

$$(Rz) = (Px) \times (Dy) = 3 \times 2 = 6$$

| | R(z) | LIVELLO DI RISCHIO | CLASSIFICAZIONE | DEFINIZIONE |
|--------------------|-------------|---------------------------|--|---|
| Livello di rischio | 6 | MEDIO | <i>Situazione tendenzialmente critica, i protocolli non sono in grado di garantire la conformità dell'attività rispetto alle linee guida, alle procedure aziendali e alla legge.</i> | <i>Intervento incisivo su situazioni di anomalia grave che rendono doveroso e opportuno la previsione di follow – up periodici e sistematici.</i> |

2.4. Presidi adottati all'esito del risk assessment

Nella gestione delle attività sensibili di cui sopra, sarà onere di ogni soggetto destinatario attenersi a quanto prescritto nell'ambito del presente Modello.

Con riferimento mirato alla mitigazione dei fattori di rischio caratteristici delle attività sensibili in oggetto, la Fondazione:

- assicura il rispetto del principio di obiettività nella definizione e nella formalizzazione dei criteri di selezione dei consulenti esterni;
- assicura, qualora dovesse avvalersi della consulenza di professionisti, il rispetto del principio di congruità del compenso, che deve essere congruo in rapporto ai seguenti parametri di riferimento:
 - esperienza e competenza specifica del consulente nel rispettivo campo di operatività;
 - entità della prestazione ricevuta
- persegue lo svolgimento di collaborazioni con enti di provata affidabilità e trasparenza, la cui *mission* sia ben nota e comprovata da adeguato supporto documentale;
- garantisce il controllo e la tracciabilità dei flussi economici della Fondazione, al fine di prevenire le fattispecie di reato previsto dal D.lgs. 231/2001;
- assicura la trasparenza nella gestione delle elargizioni, delle donazioni e di ogni iniziativa liberale in favore della Fondazione, tramite la chiara identificazione dei soggetti/enti donatori e la completa tracciabilità delle somme ricevute;
- stipula accordi di sponsorizzazione tramite standard contrattuali rispettosi delle normative vigenti e delle politiche della Fondazione;
- subordina l'attivazione di progetti di sponsorizzazione alla verifica della congruità, dell'adeguatezza e della documentabilità delle iniziative;
- assicura l'adeguata conservazione e archiviazione della documentazione relativa alle sponsorizzazioni ricevute e/o effettuate.

PARTE SPECIALE D

DELITTI CONTRO L'AUTORITA' GIUDIZIARIA

1. Le fattispecie di reato rilevanti

Il D.lgs. 231/2001 prevede, all'art. 25 *decies*, alcune fattispecie di reato contro l'Autorità Giudiziaria:

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.) anche transnazionale

La norma sanziona l'ipotesi di chi, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) transnazionale

La disposizione riconosce la penale responsabilità di chi, dopo che fu commesso il delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dai casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa.

2. Risk assessment

2.1. Le aree di rischio e le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali del Modello di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette *attività sensibili*, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto:

- Rapporti con l'Autorità Giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali.

2.2. Reati astrattamente configurabili

Nell'ambito delle attività sensibili sopra richiamate, sulla base dell'analisi effettuata sono stati individuati, quali astrattamente configurabili, i seguenti reati:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, ex art. 377 bis c.p.;

- favoreggiamento personale, ex art. 378 c.p..

2.3. Livello di rischio

Nell'ambito dell'analisi del rischio effettuata sono emerse, in relazione alle attività sensibili poste in essere dalla Fondazione ed al volume d'affari della Medesima, le seguenti matrici di "Probabilità di verifica del danno" e di "Livello di danno stimato":

| | P(x) – D(y) | CLASSIFICAZIONE | DEFINIZIONE |
|----------------------|------------------------|------------------------|--|
| Grado di Probabilità | 2 | POCO PROBABILE | <i>Attività a rischio poco sensibile, con una frequenza operativa bassa.</i> |
| Livello di Danno | 2 | MODESTO | <i>Danno economico, organizzativo e d'immagine limitato, senza sanzioni interdittive ma con sanzioni amministrative.</i> |

Successivamente, dal prodotto tra il coefficiente di probabilità di verifica del reato **P(x)** e il coefficiente di gravità del danno stimato **D(y)** è possibile ottenere il seguente coefficiente di rischio **R(z)**:

$$(Rz) = (Px) \times (Dy) = 2 \times 2 = 4$$

| | R(z) | LIVELLO DI RISCHIO | CLASSIFICAZIO NE | DEFINIZIONE |
|--------------------|-------------|-------------------------------|--|---|
| Livello di rischio | 4 | BASSO | <i>Situazione abbastanza sotto controllo, i protocolli e le pratiche vigenti sono in grado di arginare il relativo rischio – reato</i> | <i>Intervento di tipo preventivo su situazioni di rischio che potrebbero insorgere tramite monitoraggio di raccomandazioni e proposte e follow – up periodici</i> |

2.4. Presidi adottati all'esito del risk assessment

Nella gestione delle attività sensibili di cui sopra, sarà onere di ogni soggetto destinatario attenersi a quanto prescritto nell'ambito del presente Modello.

Con riferimento mirato alla mitigazione dei fattori di rischio caratteristici delle attività sensibili in oggetto, la Fondazione:

- nell'eventualità in cui un soggetto venga convocato per essere sentito dall'Autorità giudiziaria, la Fondazione:
 - assicura, nei rapporti con l'autorità giudiziaria, che gli indagati o imputati in un procedimento penale, specie se avente ad oggetto procedimenti in cui la Fondazione può essere direttamente o indirettamente coinvolta, siano liberi di esprimere le proprie rappresentazioni dei fatti, ove decidano di sottoporsi alle domande;
 - garantisce la tempestiva informazione dell'OdV in merito ad ogni eventuale violenza, minaccia, pressione, offerta o promessa di denaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da rendere – o non rendere - all'Autorità Giudiziaria;
- ripudia qualsiasi forma di coartazione, elargizione, offerta o promessa di denaro, omaggi, regali o altri vantaggi a persone chiamate a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria.

PARTE SPECIALE E

1. Altre fattispecie di reato – pur previste dal d.lgs. 231/2001 – che non si ritengono potenzialmente configurabili, alla luce dell’analisi del rischio effettuata, con riferimento all’attività della fondazione.

- Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Ai sensi dell’art. 24-*bis* del Decreto, la responsabilità dell’ente può derivare dai seguenti reati:

- Falsità in un documento informatico (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

- Delitti di criminalità organizzata

Ai sensi dell'art. 24-ter del Decreto, la responsabilità dell'ente può derivare dai seguenti reati:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra (art. 407, comma 2, lettera a), n. 5, c.p.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

Inoltre, la legge 16 marzo 2006, n. 146, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001", ha esteso la responsabilità degli enti ai reati di c.d. criminalità organizzata transnazionale.

- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Ai sensi dell'art. 25-bis del Decreto, la responsabilità dell'ente può derivare dai seguenti reati:

- Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

- Delitti contro l'industria e il commercio

Ai sensi dell'art. 25-bis1 del Decreto, la responsabilità dell'ente può derivare dai seguenti reati:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

I delitti richiamati dall'art. 25-*quater* del Decreto sono da individuarsi in quei reati richiamati dal codice penale e dalle leggi speciali nonché gli altri delitti che siano comunque posti in essere in violazione di quanto previsto dalla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, firmata a New York il 9 dicembre 1999. La Convenzione rinvia ai reati diretti a fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo, richiamando altre convenzioni, che riportano, nello specifico, dirottamento di aeromobili, attentati contro personale diplomatico, sequestro di ostaggi, illecita realizzazione di ordigni nucleari, dirottamento di navi, esplosione di ordigni, etc.

Quanto ai reati richiamati, si fa riferimento, tra gli altri, in particolare al seguente:

- Associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.).

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Ai sensi dell'art. 25 quater 1 del Decreto, la responsabilità dell'ente può derivare dal seguente reato:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

La norma sanziona la condotta di chi, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili, quali la clitoridectomia, l'escissione, l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo; inoltre punisce chi, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle già indicate, da cui derivi una malattia del corpo o della mente.

- Delitti contro la personalità individuale

Ai sensi dell'art. 25-*quinquies* del Decreto, la responsabilità dell'ente può derivare dai seguenti reati:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.);
- Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600- *quinquies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Alienazione ed acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.).

- Abusi di mercato

Ai sensi dell'art. 25-*sexies* del Decreto, la responsabilità dell'ente può derivare dai seguenti reati:

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 58/1998);
- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. 58/1998).

- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 25-*septies* del Decreto, la responsabilità dell'ente può derivare dai seguenti reati:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.).

- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Il D.lgs. 231/2001 prevede, all'art. 25-*novies*, le fattispecie di reato volte alla tutela del diritto d'autore, ossia:

- Diffusione in tutto o in parte di un'opera dell'ingegno protetta attraverso l'utilizzo di reti telematiche (art. 171, I comma, lett. a-bis) L. 633/1941);
- Gestione abusiva di programmi per elaboratori e di banche dati protette (art. 171-bis L. 633/1941);
- Gestione abusiva di opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico (art. 171-ter L. 633/1941);
- Gestione impropria di supporti esenti da obblighi di contrassegno ovvero non assolvimento fraudolento degli obblighi di contrassegno (art. 171-septies L. 633/1941);
- Gestione abusiva o comunque fraudolenta di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies L. 633/1941).

- Reati ambientali

Ai sensi dell'art. 25-*undecies* del Decreto, la responsabilità dell'ente può derivare dai seguenti reati:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione e deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.).

Sono inoltre rilevanti, ai fini della responsabilità da reato degli enti, le fattispecie previste dal Codice dell'Ambiente (D.lgs. n. 152/2006), dalla Legge n. 150/1992, dalla Legge n. 549/1993 e dalla Legge n. 202/2007.

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il comma 1 dell'art. 2 del D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (“Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”) ha introdotto nel corpo del D.lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*duodecies* che prevede la responsabilità degli enti per il delitto di cui all'art. 22, comma 12-*bis*, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Nel 2016, la L. n. 199 ha ampliato l'elenco dei reati presupposto, introducendo all'art. 25-*quinquies* del Decreto la riformulata fattispecie criminale di cui all'art. 603-*bis* del c.p. Si tratta della cd. “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” (anche conosciuto come “caporalato”) che punisce non soltanto chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi, ma anche chi la utilizza costringendo i singoli a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno.

- Razzismo e xenofobia

La Legge n. 167, del 20 novembre 2017, “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2017”, ha previsto l'inserimento, tra i reati di cui al D.lgs. n. 231/2001, della fattispecie criminale di istigazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia.

Il D.lgs. n. 21, del 1° marzo 2018, inoltre, ha introdotto il reato di “*Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa*” (art. 604-*bis* c.p.).

Tali delitti puniscono i partecipanti ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda - ovvero l'istigazione - e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della *Shoah* o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

2. Livello di rischio

In relazione a tutti gli altri reati presupposto di cui al Decreto - previsti nella presente Parte Speciale E - dai quali può discendere la responsabilità amministrativa da reato della Fondazione, nell'ambito dell'analisi del rischio effettuata sono emerse le seguenti matrici di "Probabilità di verifica del danno" e di "Livello di danno stimato":

| | P(x) – D(y) | CLASSIFICAZIONE | DEFINIZIONE |
|----------------------|------------------------|------------------------|--|
| Grado di Probabilità | 2 | POCO PROBABILE | <i>Attività a rischio poco sensibile, con una frequenza operativa bassa.</i> |
| Livello di Danno | 2 | MODESTO | <i>Danno economico, organizzativo e d'immagine limitato, senza sanzioni interdittive ma con sanzioni amministrative.</i> |

Successivamente, dal prodotto tra il coefficiente di probabilità di verifica del reato **P(x)** e il coefficiente di gravità del danno stimato **D(y)** è possibile ottenere il seguente coefficiente di rischio **R(z)**:

$$(Rz) = (Px) \times (Dy) = 2 \times 2 = 4$$

| | R(z) | LIVELLO DI RISCHIO | CLASSIFICAZIO NE | DEFINIZIONE |
|--------------------|-------------|-------------------------------|--|---|
| Livello di rischio | 4 | BASSO | <i>Situazione abbastanza sotto controllo, i protocolli e le pratiche vigenti sono in grado di arginare il relativo rischio – reato</i> | <i>Intervento di tipo preventivo su situazioni di rischio che potrebbero insorgere tramite monitoraggio di raccomandazioni e proposte e follow – up periodici</i> |

ALLEGATO 1

REDAZIONE E AGGIORNAMENTI DEL MODELLO

| DESCRIZIONE | DATA | REDAZIONE | VERIFICA |
|--------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| Redazione MOG | | Consulente esterno | C.D.A. |

ALLEGATO 2

CODICE ETICO

ALLEGATO 3

COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

| Ruolo | Nominativo | Data di inizio della carica |
|--------------|-------------------|------------------------------------|
| Presidente | | |